CORTE DEI CONTI - SSRR_CON - SSRRCO - 0001620 - Uscita - 14/07/2026 - 18:03

Doc XLVIII, n. 12

Il Presidente della Corte dei conti

Illustre Presidente,

con riferimento alle previsioni dell'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si trasmette la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2026", approvata dalle Sezioni riunite di questa Corte con delibera n. 28/SSRRCO/RQ/2026.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.

Guido Carlino

On. Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei deputati
Palazzo Montecitorio
00186 Roma

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: Cdc - Corte dei Conti

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2026
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2026
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

INDICE

Pag.

DELIBERAZIONE

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 3

1.1. La legislazione del quadrimestre 3

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi 3

1.2.1. Clausole di neutralità ed attendibilità delle previsioni di bilancio 3

1.2.2. Altri problemi in tema di copertura finanziaria 5

2. LE SINGOLE LEGGI 6

Legge 17 marzo 2026, n. 36. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 6

Legge 10 aprile 2026, n. 49. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico 9

Legge 20 aprile 2026 n. 50. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione 12

Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale 14

Legge 27 aprile 2026, n. 59. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile 18

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA 25

4. I DECRETI LEGISLATIVI 37

APPENDICE: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (GENNAIO-APRILE 2026) 49

I. TAVOLE 53

II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA 61

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Si ringrazia per l'apporto il Pres. di Sez. onorario Clemente Forte.
L'Appendice relativa alla Giurisprudenza costituzionale è stata curata dal Pres. di sez. Marco Pieroni.
L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Maria Rosaria Minichiello e Samuele Del Bufalo.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

N. 28 /SSRRCO/RQ/2026

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:
Mauro Orefice, Manuela Arrigucci, Lucilla Valente, Antonello Colosimo, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva, Cristiana Rondoni;

Consiglieri:
Paola Cosa, Elena Tomassini, Giuseppe Maria Mezzapesa, Maria Rita Micci, Angelo Maria Quaglini, Giovanni Guida, Michela Muti;

Primi referendari:
Laura Alesiani, Tatiana Calvitto, Giuseppe Lucarini, Patrizia Esposito, Giuseppe Vella, Massimo Giuseppe Urso.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. c);
VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTA la comunicazione con la quale, in data 7 luglio 2026, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 13 luglio 2026;
UDITO, nell'adunanza del 13 luglio 2026, il relatore Pres. di Sez. Vincenzo Palomba;

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

DELIBERA

di approvare la "Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel quadrimestre gennaio-aprile 2026" corredata dall'Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo gennaio-aprile 2026, dalle tavole, dalle schede analitiche e dalle Appendici "Giurisprudenza costituzionale (gennaio-aprile 2026)".

IL RELATORE
Vincenzo Palomba
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 14 luglio 2026

IL DIRIGENTE
Antonio Franco
F.to digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo gennaio-aprile 2026 sono state pubblicate 33 leggi ordinarie, di cui 9 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche 22 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali), per un totale quindi di nuova legislazione pari a 55 provvedimenti. Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

1.2.1. Clausole di neutralità ed attendibilità delle previsioni di bilancio

Come già più volte messo in luce, nonostante gli stringenti vincoli previsti dalla legge di contabilità, continua a registrarsi la persistenza ed anzi l'ampliamento nel periodo qui considerato di una legislazione costellata di clausole di invarianza prive delle previste indicazioni nelle relative relazioni tecniche. Il fatto poi che dette clausole di non onerosità sussistano a fronte di compiti a carico delle pubbliche amministrazioni tali da poter presentare elementi innovativi, come già osservato in passato, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata, esplicita previsione di costi aggiuntivi, da giustificare peraltro ad opera di relazioni tecniche accurate sul punto in base alla legge di contabilità (il che non accade), non esclude infatti che dalle norme possano effettivamente derivare, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita, pertanto, a carico dei "tendenziali" e con aggravio, dunque, dei saldi (di fatto), soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Questo tanto in riferimento alle spese per l'attuazione della normativa quanto ai relativi costi amministrativi. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano già state quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative varate o che si prevede

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

saranno varate: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio. L'elevata frequenza delle clausole di neutralità nella legislazione ordinaria sembrerebbe, in sostanza, prospettare margini per la copertura di oneri aggiuntivi a legislazione vigente, il che non dovrebbe essere coerente, oltretutto, con la preponderante presenza di oneri di natura obbligatoria.

Ne emerge, in linea generale, la presenza di un quadro non del tutto rassicurante (e comunque non del tutto trasparente) circa i criteri di composizione della legislazione vigente in riferimento al bilancio dello Stato, come più volte segnalato in merito all'elevata difficoltà nella stessa ricostruibilità dei relativi stanziamenti anche in riferimento all'unità di voto di cui al programma nonché nel relativo dettaglio. Ciò assume una connotazione particolare nel contesto – tra l'altro – di più stringenti vincoli di finanza pubblica, a seguito soprattutto del nuovo Patto di Stabilità e Crescita, laddove il controllo della spesa ha assunto un ruolo strategico che sembrerebbe incompatibile con una costruzione del bilancio che presenti stanziamenti ordinari che non è escluso che fungano da fonte di copertura per oneri nuovi o maggiori, ancorché non quantificati e semplicemente rimessi al bilancio a legislazione vigente al momento in vigore (non risultando dimostrata la relativa neutralità). Va ricordata inoltre la recente tendenza, nelle clausole di neutralità, su richiesta anche dello stesso Parlamento, nel senso di far riferimento alle risorse disponibili anziché a quelle previste.

Al riguardo, si osserva che il problema è che si tratta di due fattispecie diverse nel contesto di una clausola di neutralità, perché la formulazione riferita alle risorse disponibili sembrerebbe riferirsi a ciò che residua, ove esistente, da precedenti utilizzi, mentre quella relativa alle risorse previste si dovrebbe riferire allo stanziamento di bilancio. Ciò obbligherebbe in ipotesi a gestire tutte le risorse interessate in maniera tale da tener conto anche degli effetti della nuova legge, contenendo dunque la gestione complessiva all'interno del limite degli stanziamenti previsti, eventualmente compensando su altri versanti, ove per qualche aspetto si palesino onerosità in fase gestionale. La nuova formulazione, riferita alle risorse disponibili, sembra dunque indebolire la sostenibilità della clausola di neutralità.

Va ripetuto infine che la frequente precettività dell'obbligo, previsto in molte clausole d'invarianza, nel senso di non dover comportare, da parte delle varie disposizioni legislative interessate, oneri nuovi o maggiori in sede di attuazione di tali disposizioni, di per sé non appare risolutivo rispetto all'obiettivo di non aggravare la legislazione vigente, dal momento che, se dalla nuova produzione normativa di rango primario derivano effettivamente pressioni in termini di oneri, vietarne con norma primaria l'effetto di aggravio rischia di non produrre risultati concreti. Tutto ciò non può non implicare quindi un'attenta valutazione circa la sostenibilità delle clausole d'invarianza, nel momento in cui la pubblica amministrazione venga chiamata, dalla nuova legislazione ordinaria, a sostenere compiti e funzioni aggiuntive, che non possono essere, verosimilmente, assorbiti dalle risorse in essere.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

1.2.2. Altri problemi in tema di copertura finanziaria

Da registrare un andamento altalenante circa la risoluzione del rapporto onere-copertura all'interno dello stesso articolo ovvero in un'unica clausola di copertura finale, il che, nel secondo caso, non permette di correlare le prestazioni alle compensazioni, all'insegna della trasparenza delle decisioni assunte dal Legislatore. Tra l'altro, in tal modo non è possibile neanche correlare gli utilizzi di fondi di parte capitale a finalità di pari natura, non escludendosi pertanto la dequalificazione della spesa.

Peraltro, il tutto si accompagna ad un quadro in cui il processo di arricchimento della qualità delle relazioni tecniche sta subendo un qualche rallentamento, perché spesso esse si limitano a ripetere il contenuto della norma e non sembrano aggiungere profili informativi soprattutto sul lato delle coperture finanziarie nonché sulla relativa sostenibilità in caso di ricorso alla legislazione vigente ovvero, in particolar modo, in riferimento a compensazioni mediante modifica di autorizzazioni legislative in essere. In dette ipotesi, con la relazione tecnica ci si limita a garantire che gli interventi programmati in base alla normativa esistente non vengono intaccati a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il che ripropone il risalente problema dei criteri di costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente.

Da registrare l'ampliamento dell'utilizzo del tetto di spesa, il che appare notoriamente garantista circa la tenuta della Traiettoria di cui al PSB, anche se ciò corrisponde meno alla realtà per il caso di oneri obbligatori, nonché il fenomeno per cui, al fine di pareggiare gli effetti di competenza con quelli sul fabbisogno, si iniziano ad utilizzare fondi diversi da quello consueto, relativo all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Si mette in luce altresì, che il fenomeno della delegificazione di decisioni che impattano sul bilancio a legislazione vigente (es. d.l. n. 19 del 19 febbraio 2026).

Infine, anche nel quadrimestre qui considerato si ripete il fenomeno di decreti legislativi di contenuto più ampio rispetto ai relativi schemi di decreto inviati al Parlamento per il relativo parere.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

2. LE SINGOLE LEGGI

Legge 17 marzo 2026, n. 36. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

Si tratta del consueto provvedimento annuale che reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e che contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi.

Per i relativi risvolti finanziari va preliminarmente riportato quanto il Governo ha fatto presente, in aggiunta alla documentazione presentata, nel corso dell'*iter* parlamentare. In primo luogo, sono escluse dall'applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, volto a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, oltre alle disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 3, che recano deleghe per le quali il provvedimento in esame prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria, anche le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5, 8, comma 4, 10, comma 3, e 13, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi nell'ambito di deleghe legislative conferite dai medesimi articoli.

Inoltre, il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, anche considerando la riduzione del medesimo Fondo operata dall'articolo 10, comma 3, fermo restando che la puntuale quantificazione dei predetti oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei relativi schemi di decreto legislativo in quanto risulta difficile riuscire a determinare tale quantificazione prima dell'effettiva stesura dei predetti schemi.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), ai sensi delle quali il Governo, nell'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, è tenuto a prevedere la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sicurezza e conformità delle macchine, di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato, le stesse non incidono sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto si tratta di proventi derivanti da nuove fattispecie sanzionatorie.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g),

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

relativo alla garanzia che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847, la dinamica pluriennale della progressione delle retribuzioni considerata dalla relazione tecnica, sia nella componente fondamentale sia in quella accessoria, tiene conto dei meccanismi di progressione stipendiale e di carriera disciplinati dal vigente regolamento del personale della medesima Agenzia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, mutuati dall'ordinamento del personale della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021.

In particolare, nella tabella recante la proiezione decennale dei predetti oneri riportata nella relazione tecnica sono stati stimati, in via prudenziale, avanzamenti retributivi con cadenza biennale, applicati al personale dopo un anno di permanenza in servizio, prevedendosi conseguentemente, a decorrere dall'anno 2029, una crescita complessiva dei medesimi oneri retributivi compresa tra l'1,33 e l'1,35 per cento, considerando un pari incremento percentuale anche delle componenti retributive accessorie.

Peraltro, occorre rettificare la tabella relativa agli oneri derivanti dalle retribuzioni stipendiali e dalle retribuzioni accessorie negli anni dal 2026 al 2035 contenuta nella relazione tecnica. Inoltre, la quantificazione, riportata nella relazione tecnica, degli oneri derivanti, per gli anni 2026 e 2027, dalla corresponsione della componente retributiva per la remunerazione del lavoro straordinario, rispettivamente, a 13 unità e a 27 unità di personale con profilo di coordinatore, è stata effettuata in misura inferiore a quella prevista a regime dal 1° gennaio 2028, in quanto si è tenuto conto del necessario percorso di inserimento del personale neoassunto nell'ambito del periodo di prova, nonché delle attività formative, disciplinate dall'articolo 49, comma 1, del regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza, che tali unità saranno chiamate a svolgere, per le quali si è considerato un impegno annuo medio inferiore al limite massimo individuale di lavoro straordinario previsto per le unità assunte a regime, fissato dall'articolo 20 del medesimo regolamento del personale in misura pari a 200 ore annue, anche tenendo conto che, ai sensi di tale ultima disposizione, l'istituto del lavoro straordinario è previsto per il solo personale inquadrato nell'area operativi, a cui appartiene il profilo di coordinatore, figura chiamata a svolgere compiti operativi complessi, anche a rilevanza esterna, il cui adempimento richiede il possesso di una sufficiente esperienza. In particolare, ai fini della stima dei suddetti oneri si è considerato, per i medesimi anni 2026 e 2027, un impegno annuo medio progressivamente crescente, pari, rispettivamente, a 33,3 ore e a 100 ore di lavoro straordinario per ciascuna unità di personale di nuova assunzione, applicando una tariffa oraria pari a 34,57 euro.

Sempre con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo in materia di personale, il Governo ha fatto presente che la stima degli importi riferiti alla componente accessoria dei premi di presenza è stata effettuata sulla base del costo storico associato alla medesima componente retributiva, tenendo conto dell'incidenza, sull'importo della stessa, di altri istituti quali la banca del

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

tempo o le fattispecie di assenza di cui non si tiene conto ai fini della liquidazione dei medesimi premi di presenza, disciplinate, con riguardo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dall'articolo 101 del regolamento del personale della medesima Agenzia.

Per quanto, invece, attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento di missioni internazionali da parte del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, questa è stata effettuata sulla base della disciplina del trattamento di missione, nonché delle diarie per ciascuno dei giorni impegnati in missioni all'estero, recata, rispettivamente, dagli articoli 111 e 112 del regolamento del personale della predetta Agenzia. In particolare, mentre la stima, riportata nella relazione tecnica, del costo a regime delle predette missioni internazionali, svolte dal personale già in servizio presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è pari complessivamente a 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, considerando un numero annuo di missioni pari a 25, un numero di giorni per uomo di missione pari a 60 e un costo medio per missione, comprensivo delle spese di viaggio, vitto e diaria giornaliera, pari a 3.000 euro, la stima del medesimo costo per l'anno 2026 è quantificata nella medesima relazione tecnica in misura pari a 50.000 euro, ipotizzando, per il medesimo anno, una minore necessità di invio di personale in missione, in misura pari a 40 giorni per uomo di missione, in ragione dei probabili tempi di adozione dei decreti attuativi della delega di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame.

Inoltre, con riferimento agli oneri derivanti dal sopracitato articolo 10, comma 2, lettera g), la quantificazione delle componenti onerose connesse al rafforzamento delle dotazioni tecnologiche e di formazione, allo sviluppo di piattaforme IT e alle attività di manutenzione delle dotazioni tecnologiche e delle medesime piattaforme, in misura pari a 100.000 euro per l'anno 2027, a 200.000 euro per l'anno 2028 e a 1.000.000 euro per l'anno 2029, è stata effettuata prendendo a riferimento i valori economici riscontrati nelle più recenti acquisizioni operate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell'ambito della sua recente strutturazione, considerando altresì, ai fini della determinazione delle annualità di imputazione dei costi di manutenzione, l'incidenza di tali oneri a partire dall'anno successivo a quello di acquisizione delle predette dotazioni tecnologiche e la progressiva crescita degli stessi nel tempo.

La copertura finanziaria individuata dall'articolo 10, comma 3, assicura margini prudenziali rispetto all'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), del medesimo articolo 10. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procederà al reclutamento del personale in coerenza con gli strumenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021, principalmente mediante il ricorso al concorso pubblico e in coerenza con il proprio piano assunzionale, all'esito della procedura di rideterminazione della dotazione organica del per-sonale non dirigenziale della medesima Agenzia, disciplinata dal comma 5 del richiamato articolo 12, cui si potrà procedere nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 10. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 10, comma 2, lettere da a) a f), relativi all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, in materia di

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, si provvederà nel rispetto del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame. Fin qui le dichiarazioni del Governo.

Al riguardo, si osserva che, per i profili finanziari, il provvedimento risulta disseminato di clausole d'invarianza, per nessuna delle quali viene dimostrata la relativa sostenibilità, nonostante le precise prescrizioni della legge di contabilità al riguardo, le coperture insistono poi sul fondo speciale, in alcuni casi utilizzando le risorse di parte capitale, pur non risultando utilizzi di egual natura: tra l'altro, in più casi è rimasto il riferimento al triennio 2025-2027, tant'è che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere favorevole nel presupposto che il disegno di legge fosse stato approvato entro il 2025, ciò che non è avvenuto. Inoltre, si registra il riferimento sia al meccanismo che demanda, in caso di delega, la soluzione dei problemi finanziari alla successiva fase delegata, sia all'utilizzo a copertura dell'apposito fondo per l'attuazione delle normative eurounitarie.

In sintesi, si fa presente da un lato che si sarebbe dovuto adeguare il riferimento, in merito al fondo speciale, al nuovo triennio 2026-2028 e dall'altro che si attinge anche al fondo speciale di parte capitale senza la contestuale dimostrazione che *pro quota* si tratti di oneri di pari natura. Ciò in disparte la conferma della mancata dimostrazione della piena sostenibilità delle pur numerose clausole di neutralità.

Legge 10 aprile 2026, n. 49. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico

Il provvedimento appare sostanzialmente riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle finalità di intervento in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, di garanzia della competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie e, infine, della risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Sul piano finanziario, in base all'allegato 3 aggiornato sussistono effetti finanziari di scarsa portata sul saldo finanziario di bilancio, mentre il contrario si riscontra per gli altri saldi, essenzialmente per il 2027 e 2028, per i quali, rispettivamente, si ha un impatto di quasi 5 miliardi per il primo e più o meno la metà di detto importo per il secondo anno, con una equiparazione tra altro tra fabbisogno ed indebitamento netto. In tali anni sono le maggiori entrate a compensare integralmente le maggiori spese.

Nel corso dell'esame parlamentare, soprattutto in prima lettura presso la Camera dei deputati, il Governo ha avuto modo di chiarire vari aspetti finanziari del provvedimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

In primis, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 relative all'erogazione di un contributo straordinario per le forniture di energia elettrica risulta effettuata secondo criteri prudenziali, considerando gli effetti dell'aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso al *bonus* sociale elettrico delle famiglie economicamente svantaggiate, previsto dalla deliberazione 2/2026/R/COM dell'ARERA, che ha innalzato tale valore da 9.530 euro a 9.796 euro, con un potenziale incremento della platea dei beneficiari superiore al valore storico, ma inferiore a quello indicato dalla relazione annuale dell'ARERA relativa all'esercizio 2024, che sconta una parte di utenze agevolate provenienti dalle dichiarazioni ISEE del 2023, che prevedevano limiti reddituali più favorevoli rispetto a quelli dell'esercizio 2024.

Inoltre, le risorse di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020 di cui alle lettere *a), b), e)* e *f)* dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte, rispettivamente, nel capitolo 8415, piano gestionale n. 1, nel capitolo 8406, piano gestionale n. 4, nel capitolo 7666, piano gestionale n. 1, e nel capitolo 7620, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte nel capitolo 7664, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, di cui alla lettera *d)* dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte nel capitolo 7660, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, determina poi effetti finanziari coerenti rispetto a quelli già considerati nei saldi di finanza pubblica anche in termini di indebitamento netto. Inoltre, la rappresentazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 in termini di variazione di entrata e di spesa, comunque a saldi invariati, è ritenuta più idonea alle esigenze derivanti dall'applicazione delle nuove regole della *governance* economica europea.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo 3, relative all'incremento dell'aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, la stessa è stata effettuata avvalendosi del modello di microsimulazione IRAP elaborato sui dati dichiarativi più recenti disponibili, relativi alla dichiarazione per l'anno 2025, relativa al periodo d'imposta 2024, considerando anche gli effetti derivanti dal meccanismo dell'acconto previsto dal comma 2. In particolare, ai fini della predetta quantificazione, la platea delle imprese incise dalle disposizioni in esame è stata definita individuando i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto-legge. La base imponibile IRAP riferibile ai suddetti soggetti è pari a circa 27,6 miliardi di euro, con una aliquota media IRES applicata alla platea dei medesimi soggetti pari al 15,2 per cento e una percentuale di deducibilità dell'IRAP ai fini IRES pari, secondo quanto

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

previsto dalla normativa vigente, al 10 per cento. I tassi di variazione della redditività del settore ipotizzati dal modello di microsimulazione per proiettare i dati storici del 2024 sui periodi d'imposta successivi sono quelli previsti dalla variazione del PIL nominale indicati nel quadro macroeconomico del Documento programmatico di finanza pubblica 2025. Inoltre, come precisato dalla relazione tecnica, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono riferite esclusivamente alla determinazione dell'acconto IRAP.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 3, comma 4, e la predetta riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Infine, le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, che disciplinano il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti di centri dati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto il numero dei progetti attesi risulta pienamente compatibile con le dotazioni organiche e strumentali delle strutture attualmente operanti a livello regionale. Fin qui il governo.

In merito ai singoli articoli, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica si limita spesso a ripetere le disposizioni del testo, va rilevato che per l’art. 1 (misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell’affrontare i costi di acquisto dell’energia elettrica e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici), quanto alla copertura finanziaria recata dal comma 4, a fronte di oneri relativi al riconoscimento di un contributo straordinario agli utenti, di natura corrente e come tali qualificati dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tutte le risorse utilizzate sono di conto capitale, il che comporta una dequalificazione della spesa.

In merito poi all’art. 6 (misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica), sarebbero state utili maggiori informazioni dirette a ricostruire i procedimenti di determinazione delle stime di costo a carico degli utenti del sistema elettrico, pari a 700 milioni per il comma 2 e a 3.300 milioni per il comma 3, e di beneficio complessivo lordo, pari a 2.000 milioni di euro per il comma 2 e a 7.500 milioni per il comma 3, nonché delle altre componenti citate dalla relazione tecnica.

Quanto infine all’art. 9 (misure urgenti per l’abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese), sarebbero state da fornire maggiori informazioni circa le risorse incassate nel 2025 e le effettive disponibilità di gas stoccato (che la Relazione tecnica indica in 1 miliardo di smc), il presumibile prezzo medio di vendita e se l’incasso previsto potrebbe essere comprensivo anche delle eventuali vendite da versare alla CSEA entro 60 giorni dalla vendita stessa, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, così come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2025, già finalizzate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici, come indicato dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica. Il medesimo supplemento di informazioni sarebbe stato

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

necessario anche con riferimento alla valorizzazione a mercato del gas stoccato da SNAM, i cui volumi sono descritti dalla relazione tecnica pari a 1,1 miliardi di smc, quantificando un incasso stimato pari a 319 milioni di euro.

Legge 20 aprile 2026, n. 50. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

Il provvedimento risulta finalizzato, come riconosciuto anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, anche sulla base del preambolo essenzialmente alla duplice finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli interventi, nonché di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno ed assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione.

Per ragioni di procedura parlamentare non è stato presentato l'all. 3, riassuntivo degli effetti delle singole norme e della legge unitariamente considerata, il che impedisce di rappresentare e valutare il quadro finanziario complessivo del provvedimento. In linea generale, per i profili finanziari si registrano comunque il largo utilizzo della tecnica del tetto di spesa nonché delle clausole di neutralità. Le compensazioni insistono su fondi generici, come quello per le spese indifferibili ovvero quello per il recepimento delle normative comunitarie, così come sul fondo speciale e sui fondi PNRR, con la contrapposizione tra gli oneri generati dai singoli articoli e le relative coperture, il che costituisce una circostanza da apprezzare, rappresentando, l'obbligo di copertura, come più volte ricordato, il confronto tra il beneficio dell'onere ed il sacrificio della copertura.

Sui singoli articoli, alcune disposizioni si prestano a considerazioni sul piano della coerenza con l'ordinamento contabile. Quanto all'art. 2, anzitutto, il relativo comma 11 dispone che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. È stabilito altresì che agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

A tal riguardo, si rileva che sarebbe stata opportuna la messa a disposizione del dettaglio dell'insieme degli strumenti convenzionali di cui viene disposta la proroga, evidenziando per es. gli impegni finanziari in corso, lo stato di avanzamento delle relative attività, nonché l'impatto finanziario atteso dalla medesima proroga tenuto conto della prevista estensione del plafond di spesa; ciò al fine di poter valutare la sostenibilità dell'intervento in esame, con particolare riguardo a quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria dello stesso, in riferimento all'entità delle risorse disponibili rinvenienti nell'ambito del PNRR e di altri strumenti finanziari europei. Ciò tenendo conto anche degli interventi che destinano, nel limite di 100 milioni di euro, specifiche risorse PNRR a finalità che appaiono analoghe a quelle previste dal comma 10.

In questo quadro, si sarebbe dovuto infine precisare l'esercizio finanziario cui si riferisce il predetto limite di 100 milioni di euro, posto che lo stesso non risulta indicato nel testo del provvedimento, come precisato dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica.

Vengono poi in rilievo l'articolo 21-*bis* (disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca), al proposito del quale va rimarcata la genericità della copertura a valere sulle risorse del ministero interessato per le lettere sia a) che b), nonché l'articolo 23 (disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR), in riferimento al quale emergono due profili.

Da un lato, in merito al comma 1 e alla previsione della concessione da parte della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) di una anticipazione finanziaria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario, pur considerando che la norma prevede che l'anticipazione sia concessa nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi, che di regola hanno carattere pluriennale, sarebbe stato opportuno tuttavia che il Governo avesse fornito ulteriori dati ed elementi di dettaglio in ordine all'entità finanziaria complessiva delle risorse interessate dal predetto meccanismo di anticipazione finanziaria: ciò per gli evidenti riflessi sui saldi di finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente.

Dall'altro, con riferimento al comma 2 e all'attribuzione alla società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) del potere di esproprio, sarebbe stato opportuno disporre di maggiori elementi informativi circa la prudenzialità della stima secondo cui i maggiori oneri derivanti dalle indennità per espropri sono quantificati sulla base di un importo dell'indennità pari a 10 euro al metro quadro, con il chiarimento, in particolare, circa le diverse tipologie di aree interessate dall'esproprio (terreni agricoli, aree edificabili) e le differenti indennità per tipologia di area considerata. A tal fine, sarebbero state da acquisire ulteriori informazioni in merito ai criteri con cui è stato selezionato il caso-tipo elaborato dal gestore ferroviario, volte a confermare che i dati riportati possano

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

essere considerati rappresentativi dell'effetto della norma nel suo complesso, come parimenti emerso in sede parlamentare.

In merito, infine, all'articolo 30 (disposizioni finanziarie), riferito alle modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dalle misure PNRR, in relazione al comma 4 si rileva che si sarebbe dovuta valutare la coerenza con la vigente normativa contabile della previsione di un successivo atto di rango secondario, ossia un dPCM, in luogo di provvedimenti di rango legislativo, per provvedere alla destinazione delle risorse individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione e la riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente. Lo stesso problema si pone per il comma 5, che rinvia alla fase amministrativa l'incremento di autorizzazioni di spesa.

Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

Il provvedimento appare riconducibile, come si desume anche dal parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, competente per la seconda lettura, allo scopo generale di recare disposizioni in materia di sicurezza pubblica, scopo che il preambolo del provvedimento articola in quattro distinte finalità: 1) potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale; 2) introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché in materia di pubbliche manifestazioni; 3) prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione; 4) prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Nel corso dell'*iter* parlamentare in seconda lettura presso la Camera dei Deputati, il Governo, per i profili finanziari, ha fornito una serie di delucidazioni ulteriori rispetto alla relazione tecnica, le quali meritano qui di essere sinteticamente riportate.

E' stato osservato preliminarmente che la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2023 nonché di quelle di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 9, comma 1, ancorché riferita, in parte, a sanzioni già previste dalle predette disposizioni non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

E’ stato poi precisato che la novella di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, volta a consentire il sequestro preventivo sui contenuti digitali del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori dei connessi servizi informatici di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno poste in essere da soggetti privati e non richiedono l'acquisizione di risorse aggiuntive da parte delle amministrazioni pubbliche interessate. E’ stato segnalato quindi che l'estensione, operata dall'articolo 3, comma 3, della disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata, di cui al decreto-legge n. 152 del 1991, anche al delitto di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato di cui all'articolo 628-*bis* del codice penale non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro effettuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte sul capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una dotazione pari a 227.143.598 euro per ciascuno degli anni del vigente bilancio triennale dello Stato, il cui ammontare appare congruo a far fronte anche alla limitata estensione prevista.

Il Governo ha riferito poi che all'attuazione dell'articolo 13, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia il compito di introdurre un modello per l'annotazione preliminare della persona alla quale è attribuito un fatto costituente reato in presenza di una causa di giustificazione, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'aggiornamento periodico dei sistemi informativi in uso al Ministero della giustizia, non richiedendosi l'acquisizione di strumenti ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, precisando inoltre che la novella all'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto, volta ad escludere la necessità per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di procedere al pagamento delle spese per le trasferte e le missioni con strumenti tracciabili al fine di beneficiare della non imponibilità delle predette spese non è suscettibile di determinare effetti di gettito negativi rispetto a quanto stimato in sede di introduzione della disciplina oggetto di modifica dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, dal momento che le stime di recupero del gettito erano state effettuate solo in relazione a settori e categorie caratterizzate da elevato rischio di evasione e il predetto personale, per poter beneficiare dei rimborsi per le medesime spese, è tenuto a presentare idonea documentazione fiscale, sottoposta a verifica da parte delle amministrazioni competenti.

Sempre il Governo ha rilevato poi che le modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, apportate dalle lettere *a)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 18 del presente provvedimento, in materia di concorsi interni della Polizia di Stato, non comportano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli associati alla disciplina sulla quale le predette disposizioni intervengono, riferendo che dalla novella di cui alla successiva lettera *f-bis)* del comma 1 del medesimo articolo 18, che autorizza a bandire nell'anno 2027 un concorso straordinario per 451 posti di ispettore superiore tecnico della Polizia

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

di Stato, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla relativa copertura finanziaria si provvederà mediante la riduzione, in misura almeno equivalente sotto il profilo finanziario, delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Sempre il Governo ha fatto presente che le disposizioni dell'articolo 19, in materia di accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, laddove prevedono, al comma 5, l'accesso allo scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di ispettore con un anno d'anticipo rispetto a quanto previsto a normativa vigente e, al comma 8, il riconoscimento a fini stipendiali degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari per il personale per la cui assunzione sia richiesta una laurea, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione delle stesse si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, assicurando un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione interessata degli oneri per il riconoscimento dei connessi trattamenti stipendiali.

Il Governo ha precisato poi che le novelle introdotte dall'articolo 19-*bis*, in materia di collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse operano nell'ambito del limite percentuale di dirigenti della Polizia di Stato collocabili in disponibilità, previsto dal comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 334 del 2000, come rideterminato in senso riduttivo dal comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo 19-*bis*, e resta ferma la previsione secondo cui il collocamento in disponibilità rende indisponibile, per ciascun dirigente interessato, un posto nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi, contenuta nel comma 5, secondo periodo, del medesimo articolo 64, osservando che le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *0a)*, che, tramite una modifica dell'articolo 168, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, estendono la durata del mandato del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, elevandola da un anno non prorogabile o non rinnovabile a due anni, salvo il caso di cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avuto riguardo alla corresponsione dei connessi trattamenti previdenziali.

Nel far presente inoltre che all'attuazione delle restanti disposizioni di cui al medesimo articolo 20, recante ulteriori modifiche e integrazioni al predetto Codice, con particolare riferimento a quelle relative al prolungamento in servizio della ferma per un anno e al riconoscimento ai marescialli degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini della determinazione dello stipendio e del trattamento di quiescenza, di cui al comma 1, lettere *h), i)* e *l),* si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, che sarà oggetto di specifico monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, il Governo ha sottolineato che le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, che prevedono l'estensione in favore del personale del Corpo della Guardia di finanza, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea, dell'applicazione di

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

specifiche disposizioni concernenti il riconoscimento degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi di laurea ai fini della determinazione del trattamento retributivo e pensionistico saranno attuate mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Nell'osservare quindi che dall'attuazione del comma 8-*bis* del medesimo articolo 21, che proroga al 31 dicembre 2026 la durata del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avuto riguardo alla corresponsione dei connessi trattamenti previdenziali, sempre il Governo ha fatto inoltre presente che l'articolo 23, che riduce la durata dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria, non determina nuovi o maggiori oneri connessi a effetti di anticipazione della progressione economica degli interessati, che continueranno a percepire il trattamento economico corrisposto all'avvio del corso.

Il rappresentante dell'Esecutivo ha altresì precisato che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 7, ai sensi del quale, per il personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesta una laurea, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, attraverso un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione interessata degli oneri derivanti dal riconoscimento delle progressioni stipendiali per il personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesto il possesso della laurea.

Il Governo ha altresì rilevato che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 25, che prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione, ha carattere prudenziale ed è stata effettuata sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui si evince che le azioni avviate dai provveditorati interessati riguarderebbero un recupero per circa 475.772 euro, riferendo quindi che le risorse destinate al recupero, alla valorizzazione e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 26, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa e sono destinate alla copertura finanziaria di obbligazioni assunte, a fronte di finanziamenti già concessi, dagli enti territoriali attuatori dei relativi interventi.

E' stato precisato altresì, nella medesima circostanza, che le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, introdotto dall'articolo 27-*bis* del decreto in esame, che consentono, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni impegnati nella lotta alla criminalità organizzata assegnatari di immobili in locazione o godimento, di riscattare i predetti immobili qualora i soggetti proprietari intendano venderli a terzi, anche in deroga al termine temporale attualmente previsto, non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

quanto i proventi derivanti dall'eventuale cessione a titolo oneroso degli immobili a soggetti diversi dai medesimi assegnatari non sono considerati nell'ambito delle predette previsioni e, pertanto, si configura una rinuncia a un maggior gettito non scontato nei saldi di finanza pubblica. E' stato segnalato, infine, che ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3-*bis* dell'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 30-*bis* del decreto in esame, in materia di compenso al rappresentante legale nell'ambito della procedura di rimpatrio volontario assistito, è stato considerato che la misura si applicherà sperimentalmente nel periodo 2026-2028, il contributo economico per le prime esigenze già previsto in favore del rimpatriando, al quale è commisurato il compenso, è pari a 615 euro e che, tenuto conto che nel triennio 2023-2025 circa 2.500 cittadini stranieri hanno chiesto e ottenuto di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito e le partenze effettive sono state circa 1.010, potrà avvalersi dell'assistenza legale una ulteriore platea media annua di 800 cittadini stranieri, ipotizzando che le disposizioni in esame possano trovare applicazione dal 1° luglio 2026, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla loro attuazione.

Al riguardo, per i profili finanziari, si osserva che si registrano sia l'aspetto positivo del largo uso della tecnica del tetto di spesa, che consente un elevato controllo dell'andamento degli stanziamenti, anche se ciò non può dirsi del tutto corrispondente alla realtà per il caso della spesa obbligatoria, sia quello meno positivo del più che frequente utilizzo della clausola di neutralità o del ricorso ai mezzi disponibili a legislazione vigente, senza che la relazione tecnica dia conto della sostenibilità finanziaria di tali tecniche di regolazione dei profili finanziari del provvedimento.

Problema, questo, notoriamente risalente, che, come osservato più volte, pone anche profili problematici sulle modalità stesse di costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente, ove questi ultimi siano effettivamente in grado di presentare elasticità tali da poter compensare oneri nuovi o maggiori.

Legge 27 aprile 2026, n. 59. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

Il provvedimento presenta, sul piano finanziario, una struttura fortemente orientata verso la previsione di tetti di spesa, con coperture generalmente basate sulla riduzione di autorizzazioni di spesa in essere. In base all'apposito all. 3 si registrano effetti di segno opposto, quasi del tutto per il primo anno, tra contabilità finanziaria e di cassa, nel senso che per la prima le maggiori entrate superano le maggiori spese, con avanzo in termini netti dunque, mentre, per la seconda, sia pur per importi notevolmente minori, le minori spese superano le minori entrate, con il medesimo avanzo netto, dunque.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Nel corso dell'*iter* parlamentare in prima lettura presso la Camera dei Deputati, il Governo ha fornito alcune informazioni supplementari, facendo presente anzitutto che le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, che destinano 50 milioni di euro per l'anno 2027 all'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021 anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non comportano effetti ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tenuto conto che a tale ultima disposizione erano stati ascritti identici effetti sui saldi di finanza pubblica.

Esso ha rilevato, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 2, comma 10, che prevedono la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli di cui all'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera *a)*, e 101, della legge n. 199 del 2025, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto stimato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione dell'esiguo numero di soggetti interessati dalla misura, osservando che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 5, in materia di ammortizzatori sociali, il tasso di adesione alle integrazioni al reddito e la durata dei relativi trattamenti sono stati stimati ipotizzando comportamenti pienamente corrispondenti a quelli registrati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, che hanno determinato l'utilizzo di una quota pari al 2 per cento degli stanziamenti previsti.

Sempre il Governo ha precisato quindi che le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008 disposte, con finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 5, comma 11, e 6, comma 4, non sono suscettibili di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le risorse del predetto Fondo risultano preordinate a legislazione vigente, assicurando - fermo restando che le misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 6 sono riconosciute entro il limite di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo - che la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata in via prudenziale ipotizzando, da un lato, un tasso di adesione del 7 per cento dei soggetti potenzialmente beneficiari, tenuto conto anche che le misure si applicano all'intero territorio dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui al presente decreto-legge e non a frazioni del territorio, come nel caso del decreto-legge n. 61 del 2023 e, dall'altro, l'incremento del 100 per cento dell'importo medio erogato rispetto a quello riconosciuto in sede di applicazione del citato decreto-legge n. 61 del 2023.

Esso ha fatto poi presente che anche l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 prevedeva, al pari dell'articolo 6, comma 1, del decreto in esame, che le indennità riconosciute non concorressero alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, pertanto, non può ipotizzarsi per questo motivo un tasso di adesione più elevato rispetto

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

a quello riscontrato in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna, rilevando, inoltre, che l'utilizzo di una quota non superiore a 130 milioni di euro delle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 18 del 2020, non è suscettibile di recare pregiudizio alla destinazione delle risorse giacenti sul medesimo conto in favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023 e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023, rispetto ai quali risultano ancora in istruttoria domande di contributo per circa 12 milioni di euro, anche in considerazione della circostanza che le domande di contributo sono valutate dalla società SIMEST S.p.A. secondo l'ordine cronologico della loro presentazione e del completamento della relativa istruttoria, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Nell'osservare poi che i contatti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 11 saranno stipulati assicurando il rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro, come espressamente previsto dai commi 1 e 6 del medesimo articolo, il Governo ha precisato poi che il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, era stato incrementato al 17 per cento della relativa dotazione organica, per il triennio 2025-2027, dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, incrementando da tre a sei il numero degli incarichi conferibili, mentre l'articolo 11, comma 4, del decreto in esame aumenta ulteriormente a sette il numero dei predetti incarichi per il triennio 2026-2028.

Il Governo ha fatto poi presente che le risorse destinate a interventi di prevenzione e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 2), costituiscono un limite massimo di spesa determinato sulla base dei dati al momento disponibili, dal momento che il piano di dettaglio dei predetti interventi potrà essere definito solo al termine delle attività, tuttora in corso, di indagine e di monitoraggio della frana, chiarendo quindi che alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 2, lettera *b),* e 4, ai sensi delle quali il Commissario straordinario per l'area di Niscemi potrà avvalersi a titolo gratuito di soggetti attuatori, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi, le amministrazioni interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in quanto il predetto avvalimento opererà nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, ferme restando le misure già previste, per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 13 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Sempre il Governo ha osservato poi che le disposizioni dell'articolo 17, che prevedono l'estensione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, destinata a far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e non siano stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la medesima finalità, saranno attuate nell'ambito delle risorse di cui alla predetta autorizzazione di spesa, prevedendo, ove necessario, che i predetti fabbisogni, una volta accertati, saranno soddisfatti in misura proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, in analogia a quanto avvenuto con riferimento ad annualità precedenti, precisando inoltre che la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalle proroghe e dalle conferme, introdotte dall'articolo 18, è limitata esclusivamente ai titolari di incarichi individuali di lavoro autonomo di cui l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nel far quindi presente che le disposizioni dell'articolo 19, comma 5, ai sensi delle quali gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali dovranno versare alla società CONSAP un contributo annuale per la gestione del medesimo ruolo, non sono suscettibili di determinare effetti negativi rispetto alle entrate considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerando che gli eventuali effetti derivanti dalla deducibilità del contributo hanno carattere indiretto e sono legati alla redditività dei soggetti interessati, che può essere influenzata nel corso dell'esercizio da molteplici fattori, è stato chiarito poi, nella medesima circostanza, che all'attuazione delle disposizioni relative alla realizzazione di un sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile, di cui all'articolo 20, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 633, della legge n. 199 del 2025.

E' stato poi rilevato, sempre nel corso dell'*iter* parlamentare, da parte dell'Esecutivo che all'attività di coordinamento e di gestione della Rete radio nazionale di protezione civile, di cui al medesimo articolo 20, il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi in particolare dell'apposito Servizio sistemi tecnologici per l'allertamento, costituito nell'ambito dell'Ufficio IV – Innovazione tecnologica e telecomunicazioni, tra i cui compiti sono ricompresi anche le predette attività. E' stato altresì osservato che le novelle introdotte dall'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di contributi di delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo danneggiati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024, non determinano una modifica degli importi massimi che possono essere concessi a legislazione vigente e, pertanto, non comportano l'insorgenza di fabbisogni finanziari aggiuntivi.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Nel precisare poi che l'INPS e le regioni potranno provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 22, che prevede un esonero contributivo in favore di imprese cooperative agricole e loro consorzi e di cooperative di imprenditori agricoli al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, trattandosi di attività pienamente riconducibili alle competenze istituzionali dei medesimi enti, il Governo ha fatto ancora presente che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, versate sul capitolo 3592, articolo 14, dello stato di previsione dell'entrata e non riassegnate, alla data del 18 febbraio 2026, ai pertinenti programmi di spesa sono sufficienti a far fronte all'utilizzo, in misura pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Nel chiarire poi che le risorse destinate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disposto lo stanziamento di risorse in favore dei comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite massimo di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, sono iscritte sul capitolo 7235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 715 milioni di euro per l'anno 2027, risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, il Governo ha rilevato poi che le risorse del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, iscritte sul capitolo 7411, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, osservando infine che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera *e)*, reca le necessarie disponibilità per tutte le annualità considerate dalla predetta disposizione e la medesima riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Al riguardo, quanto alle singole disposizioni, considerate sia la documentazione del Governo che le dichiarazioni aggiuntive prima sintetizzate, si osserva che viene in rilievo anzitutto l'art. 2 (sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e di pagamento di canoni di locazione finanziaria), a proposito del quale, per la cd. "rottamazione-*quinquies*, sarebbero state utili informazioni più puntuali in merito al numero dei soggetti coinvolti, atteso che la relazione tecnica e le dichiarazioni prima riportate si sono limitate a ribadire l'assenza di effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto stimato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

anche in considerazione dell'esiguo numero di soggetti interessati dalla misura. In merito poi all'art. 9 (sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura), come segnalato dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica, atteso che l'onere di 111,2 milioni di euro di cui al comma 4 è limitato all'entità dello stanziamento e dal momento che l'incremento rispetto allo stanziamento iniziale di ulteriori 3,2 milioni di euro si baserebbe su una quantificazione costruita per tener conto delle aziende che accedono agli indennizzi in presenza di un DURC irregolare alla luce delle modifiche apportate in prima lettura all'articolo 23, comma 1-*bis*, al fine di valutare la prudenzialità della quantificazione sarebbe stato doveroso fornire i dati e le ipotesi in base a cui è stata determinato nella percentuale del 3 per cento l'incremento delle aziende che accedono ai predetti indennizzi avendo un DURC irregolare. Si ricorda che lo stesso parere non ostativo della Commissione bilancio del Senato della Repubblica si è basato sul presupposto che le amministrazioni interessate svolgano un attento monitoraggio degli effetti delle deroghe previste in materia di regolarità contributiva e fiscale dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 23.

Quanto poi all'art. 17 (ulteriori interventi urgenti di protezione civile), riguardo all'estensione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 anche agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, tenuto conto di quanto chiarito dal rappresentante del Governo secondo cui, ove necessario, i relativi fabbisogni, una volta accertati, saranno soddisfatti in misura proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, sarebbero state da precisare le modalità attraverso le quali potrà essere assicurata la coerenza tra i contributi che saranno assegnati e i saldi indicati nei documenti di finanza pubblica, alla luce delle nuove regole di *governance* economica europea, dal momento che di tale coerenza si fa menzione nella relazione tecnica, mentre non vi sono indicazioni applicative nella norma. Il Governo ha solo affermato infatti, secondo quanto prima riportato, che i fabbisogni, una volta accertati, saranno soddisfatti in misura proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, in analogia a quanto avvenuto con riferimento ad annualità precedenti. Ciò non elimina infatti l'opportunità di fissare tale indicazione in norma.

Si segnala poi la positività dell'art. 23-*bis*, il cui comma 1 prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente decreto: si tratta di un tipo di richiesta che la Corte ha da tempo avanzato in riferimento al monitoraggio delle previsioni di spesa.

Quanto infine all'art. 24, che detta la copertura finanziaria del provvedimento, vale la pena di far presente, per la sovracopertura per pareggiare gli effetti di competenza e sul fabbisogno di cui alla lettera f-*bis* del comma 1, che, come già accaduto, si utilizza il fondo per l'occupazione, anziché l'apposito fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Non ne risulta chiarita la motivazione, attesa la carenza informativa della relazione tecnica sulle coperture in particolare, potendosi trattare, a proposito del minore impatto di tale voce di competenza sulla tesoreria in base alle stime *ex ante,* del fatto che al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

dotazione in termini di SNF in quanto le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno ai redditi e all'occupazione e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti, che non impattano sulla competenza economica e sulla cassa. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale, quale quella in esame, deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si osserva infine che, senza la contrapposizione tra singolo onere e singola, corrispondente copertura, poiché alcune compensazioni vertono su poste di parte capitale non è escluso il rischio di una dequalificazione della struttura del bilancio.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Quanto anzitutto alla legge 7 gennaio 2026, n. **1**, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, va osservato che almeno in via diretta non vi sono profili di carattere finanziario, mentre, sul piano indiretto, rimane insoluto il problema sia della parte di danno erariale eccedente il 30 per cento a carico di chi ne è stato riconosciuto colpevole, sia in riferimento agli eventuali costi dell'assicurazione non da imputare a carico del dipendente pubblico[1].

Quanto poi alla legge 29 dicembre 2025, n. **217**, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, non si rilevano profili problematici.

In merito alla legge 15 gennaio 2026, n. **4**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Governo ha fatto presente, nel consueto *iter* parlamentare, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, in misura pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, disposta con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto in esame, non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente, in quanto, sulla base dell'effettivo andamento dei predetti interventi, non si è reso necessario l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025. Inoltre, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy,* ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, in misura pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, previsto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, del decreto in esame, determina minori spese, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 13,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in coerenza con l'aggiornamento dei profili di spendibilità delle predette risorse, scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica contenuto nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.

Nell'osservare quindi che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b-bis)* e *c-bis)*, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono volte esclusivamente a disciplinare i profili procedurali di attività che già rientrano a legislazione vigente nell'ambito delle competenze del commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi

[1] Si segnala che, anche per i profili finanziari di cui all'art. 81 Cost., sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale da parte della Corte dei conti con le ordinanze nn. 87, 108, 109 e 110, pubblicate, rispettivamente, la prima nel supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 10 giugno 2026 e le rimanenti nel supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'8 luglio 2026.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

finalizzati all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, nonché a prevedere l'utilizzo da parte del medesimo commissario, in qualità di amministrazione procedente, della piattaforma SUER, che non necessita, a tal fine, di interventi di adeguamento che richiedano lo stanziamento di risorse aggiuntive, sempre il Governo ha segnalato, infine, che le novelle all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto in esame, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni, in quanto il medesimo articolo 11 già attribuisce in via generale ai comuni le competenze in ordine all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di costruzione e di esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, pertanto, le attività sanzionatorie relative agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, nonché i controlli sugli impianti agrivoltaici previsti dalle predette novelle appaiono pienamente riconducibili a funzioni già svolte a legislazione vigente dai comuni, che potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si osserva, sul piano delle coperture, che, per la prima di quelle evidenziate in riferimento all'art. 1 (per un importo di 89 milioni), il fatto che le risorse in essere non siano state utilizzate non significa di per sé che esse possano essere rivolte ad altre finalità, in quanto sarebbe stata necessaria un'indagine sulla natura di tali stanziamenti, ossia se, a fronte di questi ultimi, non vi siano posizioni giuridicamente tutelate, nel qual caso si sarebbe dovuto procedere alla modifica della legge che ne costituisce il fondamento giuridico. Anche per la seconda copertura (40 milioni), parimenti si osserva che, se le minori spese a copertura risultano coerenti con l'aggiornamento dei relativi profili di spendibilità, scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica contenuto nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, come ha affermato il Governo, ciò non risulta però emergere né nell'entità degli stanziamenti né nelle relative motivazioni, da appositi chiarimenti da parte del Governo medesimo, dal momento che non è notoriamente disponibile il dettaglio, legge per legge, dei singoli profili di spesa: la sostenibilità di tale copertura non risulta pertanto documentata a sufficienza. Si ricorda inoltre che sussistono coperture su residui e che il fondo utilizzato per la compensazione dei diversi effetti sui vari saldi ha natura di conto capitale.

In merito poi alla legge 13 gennaio 2026, n. **6**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016, non si rilevano profili problematici, così come in ordine alla legge 13 gennaio 2026, n. 7, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Quanto poi alla legge 22 gennaio 2026, n. **8**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, il Governo, nel corso dell'*iter* di conversione, ha fatto presente, con riferimento alla novella di cui all'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, che questa non comporta, *ipso iure*, il diritto delle imprese sottoposte alla medesima procedura di amministrazione straordinaria di accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2023, anche in esito ai contenziosi pendenti in ordine a provvedimenti di diniego delle medesime agevolazioni, e, comunque, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il predetto regime di aiuti opera nell'ambito della definizione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 3-*bis,* che autorizzano la concessione di un prestito a titolo oneroso in favore della società ILVA S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, non determinano effetti sull'indebitamento netto, come indicato anche nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aggiornato, con la precisazione, altresì, che è possibile procedere alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023, nella misura indicata dall'articolo 3-*bis*, comma 4, del decreto-legge in esame, in quanto non è stato ancora adottato il decreto attuativo dell'agevolazione di cui al predetto articolo 5 e non è, pertanto, previsto il riconoscimento di erogazioni nell'anno 2026.

Sempre il Governo ha fatto presente, infine, che gli oneri derivanti dall'estensione del riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria sono stabiliti, secondo una valutazione prudenziale, entro il limite massimo di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, considerando il riconoscimento dei predetti trattamenti a 4.500 lavoratori nel periodo dal 15 novembre 2025 al 28 febbraio 2026, tenuto conto che i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria alla data dell'entrata in vigore del decreto erano 4.450.

Al riguardo, numerosi sono i profili per i quali si possono svolgere considerazioni. Circa l'art. 1 (disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e per sostenere le imprese dell'indotto), sembra riproporsi il problema già affrontato in sede di commento della legge n. 4, ossia il fatto che la sussistenza di disponibilità non utilizzate non consente di per sé il relativo utilizzo per altre finalità, in quanto andrebbe accertata la posizione giuridica dei destinatari. Né la relazione tecnica e le riportate dichiarazioni del Governo chiariscono questo punto essenziale ai fini di un giudizio positivo sulla piena sostenibilità della copertura, non essendo sufficiente l'affermazione del Governo secondo cui la vigente disposizione non ha generato alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Lo stesso problema, sul piano metodologico, si può porre per il successivo art. 2 (disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), così come per l'art. 3-*bis* (finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in *amministrazione* straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale), al cui riguardo il Governo, anche con la relazione tecnica, ha fatto presente, come prima riportato, che gli stanziamenti a copertura sono ad oggi interamente disponibili in quanto prive di impegni, non essendo stato adottato il relativo decreto attuativo. Infatti, premesso che l'adozione di un atto esecutivo di una legge dovrebbe rappresentare un atto dovuto e non risultare rimesso alla discrezionalità del Governo, va fatto presente che sarebbe stato da identificare preliminarmente il rapporto giuridico sussistente tra norma primaria e destinatari della stessa, laddove, in caso di vincolo, non sarebbe stato sufficiente utilizzare le risorse in essere, bensì doveroso intervenire previamente sul titolo legislativo in vigore.

Altri profili problematici vanno segnalati anche per l'art. 4 (integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria), per il quale il Governo, nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica, ha precisato che le disposizioni in commento non apportano modifiche al profilo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica già scontati per il Fondo sociale per occupazione e formazione, fondo su cui insiste la copertura. Il problema è a tal proposito che detto profilo non emerge in forma precipua da alcun documento ufficiale e dunque non è ricostruibile *ab extrinseco,* ai fini della verifica della sostenibilità della posizione del Governo.

Quanto poi alla legge 26 gennaio 2026, n. **9**, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, il Governo, nel corso del consueto *iter* parlamentare, ha svolto alcune precisazioni. Anzitutto è stato precisato che la quantificazione, in misura pari a 359.814 euro annui, degli oneri relativi al trattamento economico del direttore generale, indicato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 tra gli organi dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, istituita dal comma 1 dell'articolo 4, è stata effettuata sulla base dei valori tabellari previsti per posizioni apicali di analoga responsabilità e complessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto della natura altamente specialistica delle funzioni attribuite all'Agenzia e del livello di professionalità richiesto, in coerenza con i trattamenti in essere per gli incarichi dirigenziali di livello equivalente.

E' stato poi osservato, in particolare, che tale quantificazione tiene conto del trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia, dell'ordinaria articolazione della retribuzione di posizione e di risultato, dell'incidenza degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione, calcolati sulla base delle aliquote vigenti e degli incrementi contrattuali previsti per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027, nonché include, per un importo complessivo di 1.694 euro annui, gli oneri relativi all'erogazione dei buoni pasto, stimati sulla base del valore nominale e del numero

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

massimo di buoni pasti erogabili nel corso di un anno. E' stato poi fatto presente che, prudenzialmente, non sono stati registrati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle maggiori entrate tributarie e contributive derivanti, come effetto riflesso, dalla spesa inerente al compenso spettante al medesimo direttore generale, fermo restando che, in ogni caso, le predette maggiori entrate saranno destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il Governo ha poi assicurato che, nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, il direttore generale dell'Agenzia sia individuato tra soggetti in servizio presso pubbliche amministrazioni, con conseguente collocamento fuori ruolo, queste ultime potranno temporaneamente ricoprire, per la durata del predetto collocamento, il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie e, comunque, nel rispetto dei vigenti budget assunzionali. Esso ha poi garantito, quindi, che l'attuazione dell'articolo 8, recante disposizioni in materia di personale addetto all'Agenzia, non comporta oneri riconducibili all'espletamento di procedure concorsuali, in considerazione del fatto che, da un lato, il reclutamento tramite procedura concorsuale dovrebbe interessare una quota limitata delle previste 39 unità di personale e, dall'altro, il regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, volto a dettare la disciplina del predetto personale, potrà prevedere l'impiego di personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità rimesse ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, attraverso l'adozione di modalità di selezione alternative alle procedure concorsuali, dalle quali non deriveranno, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene poi alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a) e b), concernenti, rispettivamente, i programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non militari, esso ha fatto presente che gli eventuali costi inerenti allo svolgimento dei predetti programmi di qualificazione e alle procedure di verifica dei requisiti occorrenti saranno integralmente posti a carico dei soggetti interessati al conseguimento dei relativi titoli, facendo, inoltre, presente che la possibilità per l'Agenzia di acquisire il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale ai fini dell'eventuale adozione di linee guida per lo sviluppo di tecnologie subacquee e l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate, prevista dal comma 1, terzo periodo, dell'articolo 17, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si tratta di un'attività collaborativa svolta nell'ambito delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti, che assume la forma di un contributo istruttorio partecipativo, acquisibile in sede procedimentale, in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo.

Nel segnalare, poi, che i costi connessi alla realizzazione, alla gestione e all'aggiornamento del registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui all'articolo 20 sono già ricompresi nei costi complessivi relativi alla piattaforma informatica dell'Agenzia istituita dal provvedimento in esame, che consentirà la gestione

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

del registro in modalità *web-based*, rendendolo accessibile agli operatori e alle autorità competenti senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, mentre per le altre amministrazioni interessate non si determinano adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli svolti con riferimento al registro dei sommozzatori in servizio locale, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, il Governo ha chiarito, altresì, che la temporanea copertura dei posti resisi vacanti in ragione del collocamento fuori ruolo del personale in prestito disposto dall'articolo 33 sarà assicurata nel rispetto dei limiti previsti dai budget assunzionali delle amministrazioni di provenienza, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esso ha rilevato, inoltre, che l'eventuale attivazione di procedure selettive ai fini dell'inquadramento, senza effetti retroattivi, del personale di cui si avvarrà l'Agenzia nella fase transitoria di prima operatività nel ruolo del personale dell'Agenzia stessa non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati dall'articolo 34 in relazione all'istituzione e al funzionamento di quest'ultima, trattandosi di attività interne al processo di definizione del ruolo del personale dell'Agenzia, fermo restando che al citato inquadramento e alle correlate modalità selettive l'Agenzia procederà con proprio provvedimento e, in ogni caso, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, cui è rimessa la disciplina generale del personale addetto all'Agenzia stessa, assicurando, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui l'articolo 34 del provvedimento in esame prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10 del provvedimento stesso, presenta le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dalla legge di bilancio 2026 e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Al riguardo, tenuto conto sia della relazione tecnica che delle delucidazioni fornite dal Governo, come prima sintetizzate, non emergono rilevati profili di criticità, ad eccezione del già segnalato problema dell'assenza di dati per verificare l'attendibilità della posizione del Governo.

In merito poi alla legge 19 gennaio 2026, n. **11**, recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, risulta presentata la documentazione prevista dalla legge di contabilità. Non si pongono in linea generale problemi per gli aspetti di competenza, se non in particolare per l'articolo 1, commi 1-3 e 5-6 (disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), per il quale, con particolare riferimento al comma 3 e alla compensazione dei nuovi oneri di posizione variabile per i cinque nuovi uffici con la soppressione di altrettanti posti dedicati a incarichi di studio, sarebbe stata da acquisire la conferma che si tratti di incarichi al momento effettivamente coperti rispetto a quelli complessivamente previsti dalla legislazione vigente. La relazione tecnica si limita ad

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

affermare che gli incarichi soppressi riguardano attività di studio, senza specificare se essi sono vacanti o meno, dal che deriva l'impatto finanziario della disposizione.

Quanto poi alla legge 14 gennaio 2026, n. **13**, di ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fatto presente che la stima degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica resta confermata anche alla luce dell'attuale tasso di cambio tra franco svizzero ed euro, considerando altresì che il tasso di cambio da applicare sarà definito solo al momento dell'effettivo versamento delle somme dovute all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, assicurando, altresì, che la stima degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafo 4, riguardante le tasse individuali, di cui gli Stati contraenti dell'Atto di Ginevra possono chiedere il pagamento per estendere la protezione delle denominazioni italiane, permane corretta, considerando che il numero di procedure di adesione completate è rimasto invariato e che taluni Paesi non richiedono di attivare il pagamento della tassa individuale ivi prevista. Sempre il Governo ha segnalato che il regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, si applicherà dal 1° dicembre 2025 alle sole indicazioni geografiche protette non agricole e la sua entrata in vigore non è suscettibile di incidere sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Non si rilevano profili di criticità, anche considerando l'aggiornamento della copertura nonché l'apposizione di una clausola di neutralità.

Quanto poi alla legge 26 gennaio 2026, n. **14**, recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, il Governo ha chiarito che le disposizioni di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e al comma 5-*ter* dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, le quali prevedono che, nel caso di demolizione di veicoli fuori uso abbandonati, rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non possa essere opposta dal relativo proprietario l'iscrizione sui medesimi veicoli del fermo amministrativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle demolizioni potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati.

Inoltre, esso ha chiarito che l'ampliamento della possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati ai veicoli su cui sia iscritto il fermo amministrativo, non comporta sostanziali variazioni rispetto agli oneri stimati nei rispettivi bilanci dagli enti interessati, e che comunque tali enti potranno provvedere alle demolizioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non si ravvisano profili problematici, anche se non appare chiaro, in caso di esubero delle necessità di demolizioni tali da comportare oneri superiori alle disponibilità (se sono

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

coinvolti enti pubblici), quale esito si verificherà in sede di attuazione della legge, dal punto di vista finanziario.

Non comportano problemi, per i profili di competenza, la legge 22 gennaio 2026, n. **16**, recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, così come per la legge 13 febbraio 2026, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, nonché la legge 13 febbraio 2026, n. **24**, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia ed infine per la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, trattandosi, in quest'ultimo caso, di una serie di micronorme ciascuna delle quali reca una propria copertura, ove del caso: merita solo di essere ricordato che per l'art. 5, in materia concernente il ministero della salute, per i commi relativi all'assistenza ai profughi ucraini l'onere non si presterebbe per sua natura ad essere ristretto in un limite.

Quanto poi alla legge 27 febbraio 2026, n. **27**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, non emergono profili problematici, per quanto di competenza, così come per la legge 27 febbraio 2026, n. **31**, di modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

In merito poi alla legge 11 marzo 2026, n. **34**, recante la legge annuale sulle piccole e medie imprese, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha segnalato che, con riferimento alle agevolazioni fiscali per le reti di imprese di cui all'articolo 1, riconosciute entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'analoga agevolazione prevista dall'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, riconosciuta entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ha determinato una detassazione degli utili delle imprese che hanno aderito a un contratto di rete in una misura pari a circa il 75,37 per cento per l'anno 2011, l'86 per cento per l'anno 2012 e l'83,04 per cento per l'anno 2013, a fronte di richieste pari, rispettivamente, a 26.534.578 euro, a 16.184.763 euro e a 16.858.862 euro. La riduzione, quindi, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposta con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 6, comma 9, del provvedimento, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse utilizzate risultano preordinate a legislazione vigente.

Inoltre, la novella di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, numero 2), ai sensi della quale alle operazioni indicate dalla medesima disposizione si applica la disciplina fiscale

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

di cui all'articolo 7.1, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, non è suscettibile di determinare effetti di minor gettito, in quanto, in assenza di una previsione normativa abilitante, non si sarebbero realizzate le cessioni consentite dalla disposizione e l'estensione del perimetro dei beni e diritti cedibili alla società veicolo appare potenzialmente in grado di determinare un incremento delle operazioni imponibili, sia pur con aliquota agevolata, e, quindi, del gettito. L'articolo 12 del provvedimento poi, che dispone l'inserimento, nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nuove categorie di attrezzature, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le attività connesse all'effettuazione della prima verifica su tali attrezzature da parte dell'INAIL, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, risultano riconducibili a quelle ordinariamente svolte dal predetto Istituto e non determinano, pertanto, l'esigenza di un rafforzamento delle dotazioni umane o strumentali, fermo restando che le predette verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico dei datori di lavoro. Infine, le novelle di cui all'articolo 25, ai sensi delle quali il Garante per le micro, piccole e medie imprese attua un nuovo approccio alla consultazione, denominato «*Reality Checks*», non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale previsione riflette una metodologia già utilizzata nelle consultazioni avviate dal Garante, finalizzata, in particolare, a verificare l'impatto delle misure da attuare attraverso l'esperienza concreta degli operatori e, pertanto, continuerà ad essere realizzata avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non si rilevano profili di criticità, registrandosi peraltro che l'eccedenza di copertura di cui all'art. 6 (*part-time* incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale) viene posta, anziché sull'apposito fondo di cassa relativo all'attualizzazione dei contributi pluriennali, sul fondo sociale per l'occupazione, per le motivazioni addotte dal Governo e prima sintetizzate.

Quanto poi alla legge 9 marzo 2026, n. **35**, recante modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio, non si rilevano profili problematici, così come per la legge 17 marzo 2026, n. **37**, recante disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura: a tal ultimo riguardo, il Governo ha chiarito che l'ammontare delle risorse destinate all'istituzione e alla gestione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso "Art. 5-*ter*", del provvedimento in esame, è stato definito secondo criteri prudenziali che tengono conto degli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative. Inoltre, sempre il Governo ha chiarito che l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, relativa alla costituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

assistenza pubblici o privati comunque denominati, costituisce un limite massimo di spesa ed è stato quantificato, in via prudenziale, considerando gli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative, sulla base di stime che permangono pienamente utilizzabili.

Si rileva solo che nell'articolo di copertura finanziaria sussiste il riferimento al fondo speciale 2025-2027.

In merito poi alla legge 17 marzo 2026, n. **40**, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», si profilano talune osservazioni di natura contabile. Anzitutto, continua a farsi riferimento, per le coperture a carico del fondo speciale, al triennio 2025-2027, anziché a quello successivo, "per ragioni di economicità procedurale", come si desume dalla relazione tecnica, intendendosi dunque il relativo riferimento come rapportato al triennio al momento in vigore (2026-2028). Il che, tradizionalmente, si può osservare come possa essere giustificabile per leggi approvate in via definitiva ed entrate in vigore nei primi tempi del nuovo esercizio, ma non a distanza di tre mesi circa.

Quanto poi all'art. 4 (ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale), si ricorda che la relazione tecnica fa presente che l'ultimo periodo del comma 7 stabilisce che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione della disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, l'articolo 24 del Regolamento di organizzazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57) sancisce che gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale abbiano autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Ciascun istituto provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con le risorse finanziarie iscritte in bilancio (articolo 14 del decreto ministeriale n. 270 del 5 settembre 2024 "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura"). Con riferimento alla previsione di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese in favore dei componenti dei consigli di amministrazione degli uffici dotati di autonomia speciale, come espressamente previsto dal comma 7 dell'articolo 4, ciascun ufficio, in quanto dotato di autonomia finanziaria e contabile, provvederà all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nel proprio bilancio: come si legge testualmente, si tratta di emolumenti "che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici", compatibilmente, per l'appunto, con le capienze di bilancio di ciascun ufficio. Fin qui la relazione tecnica.

Al riguardo, tenuto conto della natura e del contenuto delle spese in questione, si osserva che non risulta dimostrata la sussistenza in bilancio delle corrispondenti risorse,

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

non essendo disponibili notoriamente dati al riguardo verificabili *ab extrinseco*. Appare non del tutto adeguatamente dimostra poi l'attendibilità dell'affermazione per cui le risorse in essere costituiscono un argine per dette spese, che sembrano ad ogni modo risultare di entità imprecisata e dunque da decidere caso per caso. Da ultimo va pur sempre ricordato – sotto il profilo metodologico - che comunque si tratta nel complesso di oneri non quantificati, che vengono compensati su risorse di bilancio, il che non è previsto dalla vigente legge di contabilità.

Quanto poi alla legge 1° aprile 2026, n. **45**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024, non presenta profili problematici di carattere finanziario, così come per la legge 1° aprile 2026, n. **46**, recante adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.

In merito poi alla legge 1° aprile 2026, n. **48**, recante integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare, durante l'esame parlamentare in seconda lettura presso la Camera dei Deputati il Governo ha aggiunto che le relazioni tecniche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, non potranno che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto delle clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe stesse, espressamente previste dall'alinea del comma 1 e dal comma 4 del medesimo articolo 2. Inoltre, dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in coerenza con la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da realizzare in attuazione della delega conferita dal medesimo articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del rango secondario delle norme delle quali si prevede l'adozione.

Al riguardo, non si rilevano profili problematici, stante la clausola di neutralità, se non per un duplice aspetto. Da un lato, il tipo di normativa (di riassetto cioè di disposizioni di carattere ordinamentale) può avere effetti finanziari nel corso del tempo che appare difficile distinguere dalle naturali progressioni della spesa, intrecciandosi gli effetti della

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

nuova normativa con quelli di cui alla legislazione vigente, nella misura in cui ne rimane dopo l'entrata in vigore di tutti i decreti legislativi. Da un altro lato, l'art. 2 (delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate) sembrerebbe presentare disposizioni contraddittorie, nel senso che per un verso si accenna a future, eventuali onerosità, da compensare naturalmente in sede di esercizio della delega, mentre per altro verso si esclude ogni onerosità.

Quanto poi alla legge 1° aprile 2026, n. **52**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si ravvisano profili problematici. Lo stesso si può osservare per la successiva legge 7 aprile 2026, n. **53**, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, nonché per la successiva legge 1° aprile 2026, n. **56**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023, per la quale il riferimento al fondo speciale è da intendersi al triennio 2026-2028: si osserva comunque che, avendo il Governo collegato, in base alle dichiarazioni rese nel corso dell'*iter* parlamentare, gli oneri al verificarsi delle riunioni previste, il che è programmato per il 2027, conseguentemente gli oneri sarebbero dovuti decorrere da tale ultimo esercizio.

Ugualmente non si rilevano problemi per la legge 10 aprile 2026, n. **60**, di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché per la legge 10 aprile 2026, n. 61, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, così come per la legge 10 aprile 2026, n. 61, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

4. I DECRETI LEGISLATIVI

In merito al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. **207**, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/ CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, non sussistono aspetti problematici, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme nonché della presenza di una clausola di neutralità. Ciò vale anche per il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. **208**, di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*.

Alla stessa conclusione si perviene per il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. **209**, di attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE, nonché per il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. **210**, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Quanto al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. **211**, di attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, sembrano non emergere profili problematici, se non per il fatto che la clausola d'invarianza non risulta illustrata in dettaglio ai fini della sua sostenibilità ad opera della relazione tecnica, come pure prevede la legge di contabilità.

In merito poi al decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. **212**, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fornito una serie di chiarimenti qui rilevanti per gli aspetti finanziari.

Esso ha fatto presente, in primo luogo, che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà provvedere agli adempimenti amministrativi derivanti dalle

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

novelle introdotte dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame agli articoli da 121 a 126 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili alle funzioni già esercitate a legislazione vigente dal medesimo Comitato. Altresì, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria potrà provvedere allo svolgimento delle attività di promozione e coordinamento di misure di educazione dei consumatori ad esso attribuite dall'articolo 125-*duodecies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera *t)*, dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili a quella già realizzate a legislazione vigente dal medesimo Comitato. In relazione alle novelle introdotte, al comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010, dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, il regime fiscale applicabile ai contributi determinati e riscossi dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la cui natura giuridica è mutata da associazione a fondazione in data 8 maggio 2020, è quello ordinariamente previsto per le somme erogate a enti non commerciali, anche se costituiti nella forma della fondazione. In particolare, le somme erogate a un ente non commerciale, qualora non rientrino nell'esercizio di attività qualificabili come commerciali ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e non siano corrisposte a fronte di attività rese dall'ente percipiente in favore dell'erogante, non sono rilevanti dal punto di vista tributario e non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Quindi, in tale contesto, può escludersi – secondo il Governo - che tali contributi, in quanto destinati a garantire il funzionamento dell'Organismo e a sostenere le sue attività istituzionali, si possano qualificare come redditi di impresa e che, a fronte della percezione dei predetti contributi, si possa configurare l'esercizio di un'attività commerciale, tenuto conto del fatto che la destinazione delle risorse è prevista da una specifica disposizione di legge.

Non sembrano emergere profili problematici.

Quanto poi al decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. **213**, di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/ CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, il Governo ha fornito delucidazioni ulteriori rispetto alla relazione tecnica.

Anzitutto, l'estensione, operata dall'articolo 1, del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, costituito presso l'INAIL ai sensi dell'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle neoplasie correlate all'amianto di cui all'allegato XLIII-*ter* dell'articolo 261 del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, ha natura epidemiologico-

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

informativa e intende assicurare tracciabilità sanitaria, con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio delle neoplasie potenzialmente correlate all'amianto e, pertanto, l'inserimento di ulteriori patologie nel citato registro di cui all'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 non determina alcun riconoscimento automatico, ai fini assicurativi o previdenziali, del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e le predette patologie, in quanto l'accertamento del nesso causale rimane subordinato alla verifica medico-legale e all'istruttoria condotta dall'INAIL ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dello schema di decreto, che impongono specifiche incombenze ai datori di lavoro impegnati in attività che presentano il ragionevole rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica riferiti a lavori, servizi e forniture per i quali siano già stati adottati i relativi bandi, in quanto le modifiche introdotte non hanno carattere retroattivo e, pertanto, non incidono su procedure già avviate, fermo restando che le amministrazioni interessate potranno, nell'ambito della loro autonomia, decidere di adeguare le prescrizioni dei capitolati tecnici a quanto previsto dalle predette disposizioni al fine di rafforzare la tutela della salute dei lavoratori. Le modifiche poi apportate dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame all'articolo 250 del decreto legislativo n. 81 del 2008 non introducono nuovi obblighi contrattuali né nuovi adempimenti sostanziali in capo alle amministrazioni interessate, ma si limitano a rafforzare obblighi già previsti dalla normativa vigente con riferimento alla notifica preventiva, da parte del datore di lavoro, all'organo di vigilanza competente per territorio e, nei casi di bandi già pubblicati, esse troveranno applicazione qualora i lavori non siano ancora stati avviati, senza incidere sulle condizioni contrattuali già definite e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, le novelle apportate dall'articolo 9 del provvedimento in esame all'articolo 253 del decreto legislativo n. 81 del 2008 rispondono all'esigenza di garantire un monitoraggio più continuo e regolare dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente dedicate alla sicurezza sul lavoro, senza necessità di nuove strutture, nuove assunzioni o nuovi sistemi centralizzati di controllo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne le novelle introdotte dall'articolo 10 del provvedimento in esame all'articolo 254 del decreto legislativo n. 81 del 2008, queste hanno natura ordinamentale (limitandosi, esse, ad aggiornare il valore limite di esposizione alle fibre di amianto in sospensione nell'aria) e non introducono nuovi obblighi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Le disposizioni, poi, di cui all'articolo 14, che, modificando l'articolo 259 del decreto legislativo n. 81 del 2008, intervengono sulla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, si limitano ad esplicitare l'inclusione, nell'ambito applicativo della disposizione da ultimo menzionata, di soggetti

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

già operativamente coinvolti in attività a rischio e, pertanto, alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno provvedere nell'ambito dei contratti di sorveglianza sanitaria già attivi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, l'estensione del monitoraggio epidemiologico a tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica, operata dalle disposizioni di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 16 del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, la sua attuazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni di monitoraggio epidemiologico già svolte dalle amministrazioni competenti con riferimento alle patologie professionali riconosciute e che non comportano la necessità di istituire nuovi strumenti o strutture, essendo innestate su flussi e sistemi informativi già operativi presso l'INAIL e le regioni.

Infine, l'introduzione, ad opera dell'articolo 17, dell'allegato XLIII-*ter* al decreto legislativo n. 81 del 2008, che elenca le neoplasie collegate all'amianto, ha natura ordinamentale e si raccorda con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di garantire coerenza normativa tra la classificazione medica delle patologie, la relativa registrazione epidemiologica e l'accesso alle tutele previdenziali, nonché di consentire una più chiara identificazione delle patologie professionali asbesto-correlate, senza incidere sui criteri di riconoscimento del nesso causale tra esposizione e malattie.

Anche in questo caso non sembrano emergere profili problematici.

In merito poi al decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. **2**, di attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, il Governo ha fatto presente che le modifiche introdotte dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014, ai sensi delle quali il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico è a carico dei produttori solo per le apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, per quanto concerne i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti non incentivati e di potenza inferiore a 10 kW immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, che costituiscono una casistica estremamente ridotta per le pubbliche amministrazioni, queste ultime potranno comunque beneficiare del sistema di ritiro dei predetti rifiuti secondo il sistema «uno contro uno» di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, in base al quale i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. Per quanto riguarda, invece, le apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine professionale, riferite a pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o pari a 10kW,

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

l'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 già prevedeva che i costi di dismissione fossero a carico dei detentori nel caso di pannelli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento, fatta salva l'ipotesi di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente da parte del produttore, nel qual caso i costi di dismissione sarebbero stati sostenuti da quest'ultimo soggetto.

Non emergono profili problematici.

Quanto al decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. **3**, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, il Governo ha fatto presente che la quantificazione dei costi operativi relativi alle attività di punto di contatto svolte dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. ai sensi di quanto previsto dal comma 8-*sexies*, lettera *b)*, dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 201 del 2021, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, stimati dalla relazione tecnica allegata al medesimo schema in misura pari a circa 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, è stata effettuata ipotizzando un impegno a tempo pieno di cinque unità di personale del medesimo Gestore per lo svolgimento delle predette attività, delle quali una con qualifica di quadro e quattro con qualifica di impiegato. In particolare, ai fini della quantificazione dei predetti costi, che come precisato dalla relazione tecnica, saranno coperti a valere sugli oneri generali del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481 del 1995, sono stati considerati il costo totale per la retribuzione del predetto personale, stimato, complessivamente, in 415.326 euro, nonché i costi di struttura indiretti, calcolati in misura pari al 14 per cento del costo del personale, corrispondente a 58.146 euro.

Non emergono pertanto profili di criticità.

Quanto poi al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. **215**, recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione, il Governo ha fatto presente, in primo luogo, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 è stata effettuata tenendo conto della stima delle voci di costo relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione del punto di accesso ai sistemi di produzione e di conservazione delle prove elettroniche, nonché del *software* di implementazione di riferimento, come articolate nella relazione tecnica riferita allo schema di decreto in esame, mentre le ulteriori risorse finanziarie stanziate per l'attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 saranno utilizzate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di un ulteriore decreto legislativo volto a adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 in materia di produzione e conservazione delle prove elettroniche.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Inoltre, sempre il Governo ha poi evidenziato, in particolare, che, mediante tale ulteriore decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della citata legge n. 91 del 2025, si provvederà a disciplinare, oltre al quadro normativo e procedurale generale, anche l'implementazione e il funzionamento del sistema operativo, che include i costi per l'acquisizione delle risorse *hardware* e *software* di base e quelli per l'integrazione tra il Sistema informativo della cognizione penale e la *reference implementation*, necessari a dare completa attuazione alle disposizioni concernenti gli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali. È stato assicurato, infine, che le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, unitamente alle risorse già destinate a legislazione vigente alla digitalizzazione del sistema giudiziario, garantiscono l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6 dello schema di decreto in esame, comprensivi di quelli riferibili al pagamento dell'IVA.

Alla luce di tali chiarimenti e delle modifiche apportate allo schema di decreto originario, non si rilevano pertanto profili problematici.

Alla medesima conclusione si perviene per il successivo decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. **216**, recante attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Il Governo ha fatto al riguardo presente, in primo luogo, che il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 8, che comportano l'attivazione di un flusso informativo in modalità telematica tra i Ministeri, nonché la gestione e la manutenzione delle necessarie infrastrutture digitali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, esso ha segnalato che il Ministero della giustizia potrà provvedere agli adempimenti di competenza, relativi alla ricezione delle informazioni oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 6 ai fini della loro pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea e in apposita sezione del proprio sito istituzionale, avvalendosi delle risorse finanziarie iscritte sui capitoli 2301 e 7503 dello stato di previsione del medesimo Ministero, che risultano destinate, nella logica di una programmazione globale dei costi di funzionamento relativi all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria effettuata già in sede di predisposizione degli stanziamenti di bilancio, agli investimenti necessari ai fini della digitalizzazione delle procedure di competenza dello stesso Ministero, ivi comprese quelle connesse all'attuazione del presente schema di decreto.

Sempre il Governo ha poi evidenziato che, per quanto concerne, invece, le attività poste a carico del Ministero dell'interno, designato quale autorità centrale ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, alle maggiori esigenze finanziarie, quantificabili in un importo massimo di 50.000 euro annui per gli anni 2026 e 2027, si provvederà a valere sulle risorse iscritte sui capitoli 2816, piano gestionale n. 1, e 7456, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

dell'interno, che recano le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente. In particolare, il piano gestionale n. 1 del capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, tenendo conto degli impegni sinora assunti, reca disponibilità residue pari a 1.101.944,65 euro per l'anno 2026 e a 9.400.526,99 euro per l'anno 2027, mentre il piano gestionale n. 5 del capitolo 7456 del medesimo stato di previsione reca disponibilità residue pari a 4.313.693,69 euro per l'anno 2026 e a 7.407.627,67 euro per l'anno 2027.

Il Governo ha rappresentato, infine, che le funzioni attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* dall'articolo 8, comma 4, con riferimento alla trasmissione di informazioni necessarie all'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori da parte dell'autorità centrale, rientrano tra i compiti istituzionali ordinariamente svolti dalla Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni del medesimo Ministero e ad esse potrà quindi provvedersi avvalendosi delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli 1400 e 7031 dello stato di previsione del predetto Dicastero, destinate alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo dei relativi sistemi informativi, la cui dotazione appare congrua anche alla luce delle nuove previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

In merito al decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. **5**, di attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il Governo ha fornito, anche in questo caso, ulteriori delucidazioni.

Secondo l'Esecutivo, i possibili risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis,* commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame, che escludono la concessione di sostegni per la produzione di energia da biomasse forestali e dall'incenerimento di rifiuti, non sono quantificabili *a priori* e, pertanto, non sono stati considerati dalla relazione tecnica. Dalle novelle all'articolo 16 del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotte dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al finanziamento dei progetti comuni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili si provvede ai sensi di quanto già previsto a legislazione vigente dal comma 3 del medesimo articolo 16 del decreto legislativo n. 199 del 2021, mentre la partecipazione con risorse nazionali al meccanismo unionale di finanziamento delle energie rinnovabili di cui al secondo periodo del capoverso 1-*bis*, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, ha carattere meramente facoltativo e potrà realizzarsi solo nella misura in cui tale partecipazione potrà essere realizzata a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

In aggiunta a ciò, le modifiche introdotte dagli articoli 10 e 26 del provvedimento in esame, rispettivamente, all'articolo 26 e all'allegato III del decreto legislativo n. 199 del 2021, che estendono gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili anche agli

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

interventi di ristrutturazione degli impianti termici e richiedono anche una verifica della fattibilità economica degli interventi da realizzare, impongono di considerare, nell'ambito dell'attuazione dei predetti obblighi di integrazione l'eventuale sproporzione tra investimenti richiesti e benefici, sulla base di parametri *standard* quali il costo dell'intervento, il risparmio energetico atteso e il tempo di ritorno, e sono, pertanto, suscettibili di determinare una riduzione della portata degli investimenti da realizzare, con potenziali risparmi per la finanza pubblica, non quantificabili *a priori,* in quanto l'obbligo interviene esclusivamente in caso di costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazione volontaria e le situazioni di non convenienza economica non sono conoscibili preventivamente.

Inoltre, all'istituzione e al funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, di cui al comma 16 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dall'articolo 17 dello schema di decreto, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto il predetto sistema nazionale di certificazione costituisce l'aggiornamento di un sistema già attivo, disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, recante l'istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2024, e non richiede la messa a disposizione di ulteriori risorse da parte della Direzione generale domanda ed efficienza energetica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della società GSE.

Dall'adeguamento dei sistemi e delle piattaforme della società GSE, che si rendono necessari in considerazione delle novelle, introdotte dall'articolo 22, all'articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di garanzie di origine rilasciate dalla medesima società, non derivano poi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il meccanismo delle garanzie di origine è già operativo e finanziato dagli operatori interessati, che sono tenuti al pagamento dei corrispettivi individuati dalla società GSE ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 224 del 2023, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla medesima società per la gestione delle attività connesse all'attuazione della relativa disciplina. Altresì, lo svolgimento delle attività poste a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 47-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dall'articolo 23 dello schema di decreto in esame, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi in particolare degli stanziamenti destinati agli interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico nell'ambito della Missione «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma «Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico».

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Con riferimento al medesimo articolo 47-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dall'articolo 23, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Comitato di cui all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e l'ENAC non necessitano, per l'accesso alla banca dati per finalità di monitoraggio, di specifici adattamenti dei propri sistemi informativi e potranno pertanto provvedere ai necessari adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto le attività si esauriranno nell'accesso alla banca dati e nello scarico delle informazioni da utilizzare. La società GSE potrà provvedere poi agli adempimenti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dall'articolo 24 dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, in quanto si tratta di attività di monitoraggio che la medesima società già svolge a legislazione vigente. Infine, dalle attività di formazione e aggiornamento professionale previste dalle novelle all'Allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, di cui all'articolo 35 dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri per le predette attività sono integralmente a carico dei soggetti partecipanti alle medesime iniziative.

Al riguardo, premesso che il testo del decreto legislativo consta di un numero superiore di articoli rispetto allo schema di decreto inviato al Parlamento per il parere, il che ripropone i problemi già evidenziati nel passato, per gli aspetti finanziari, sussistono numerosi rinvii alle risorse a legislazione vigente, ma non è chiaro se queste ultime svolgano la funzione di tetto di spesa oppure debbano essere adeguate in futuro per tener conto di maggiori o nuove esigenze dettate dalla normativa in questione e dai relativi sviluppi applicativi.

Quanto poi al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. **10**, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, come attesta la relazione tecnica, si tratta di un testo di carattere compilativo, considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente. Non si ravvisano pertanto profili di criticità.

In merito poi al decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. **17**, di attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fornito ulteriori delucidazioni.

Secondo l'Esecutivo, dunque, le novelle introdotte dagli articoli da 1 a 4 alle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007, che regolano la formazione dell'infermiere responsabile dell'assistenza generale, dell'odontoiatra e del farmacista non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le conoscenze e le abilità richieste per ciascuna figura professionale per effetto delle predette novelle già rientrano in quelle considerate nelle pertinenti classi di laurea e, pertanto, lo svolgimento delle correlate attività formative non richiede l'attivazione di nuovi insegnamenti o l'incremento delle dotazioni strutturali delle università. In particolare, le conoscenze e le abilità richieste per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

corrispondono, in sostanza, agli obiettivi formativi, agli ambiti disciplinari e alle attività formative della classe di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, e della classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica L/SNT/1, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 19 febbraio 2009. Inoltre, le conoscenze e le abilità richieste per gli odontoiatri e i farmacisti trovano riscontro negli obiettivi e nelle attività indicate, rispettivamente, per la classe di laurea LM-46 e per la classe di laurea LM-13, dal decreto del Ministro dell'università 19 dicembre 2023, n. 1649, che definisce le classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Infine, in tale contesto, sempre secondo il Governo, le università già prevedono, nell'ambito dei predetti corsi di laurea, l'utilizzo di strumentazione tecnologica digitale per la formazione pratica e teorica degli studenti, non richiedendosi pertanto, per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, l'acquisizione di ulteriori apparecchiature digitali o adeguamenti delle dotazioni strutturali esistenti.

Anche in base alle informazioni fornite non si ravvisano profili di criticità.

Circa il decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. **28**, recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, non si hanno osservazioni, considerato che il provvedimento ha carattere ordinamentale.

Anche per il decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. **29**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, il Governo ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto alla relazione tecnica.

Esso ha fatto presente infatti che la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, designata, dall'articolo 3, comma 3, quale autorità responsabile degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di batterie di cui al capo V del presente provvedimento, potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di compiti riconducibili a funzioni istituzionalmente già assolte dalla medesima Direzione, precisando, inoltre, che le convenzioni o protocolli d'intesa che ACCREDIA– Ente italiano di accreditamento e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono chiamati a stipulare ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 per la regolazione delle modalità di svolgimento delle attività di valutazione degli organismi di valutazione e di controllo

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

degli organismi notificati, nonché per la definizione dei connessi rapporti tra i predetti enti, non presentano carattere oneroso.

Nulla da rilevare dunque, per i profili qui esaminati, se non per il fatto che la sostenibilità della clausola di neutralità non risulta dimostrata se non attraverso una sorta di petizione di principio.

Circa poi il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. **30**, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, parimenti non si ravvisano profili di criticità.

In merito poi al decreto legislativo 13 marzo 2026, n. **39**, recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, il Governo ha chiarito che il provvedimento non incide su poteri o funzioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto la direttiva (UE) 2024/927, oggetto di recepimento, si riferisce essenzialmente alle materie relative alla gestione del risparmio e ai fondi di investimento, che non rientrano tra le attribuzioni del predetto Ministero.

Non sussistono pertanto profili di criticità avuto riguardo ai riflessi di finanza pubblica.

Quanto inoltre al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. **47**, di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, non si pongono profili problematici, così come per il decreto legislativo 2 aprile 2026, n. **51**, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Alle stesse conclusioni si perviene per il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. **57**, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Si ricorda che il Governo ha assicurato al riguardo in primo luogo che le novelle all'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, riferite alle deroghe all'obbligo di assicurazione per

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli a motore, non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali connesse alla riduzione dei premi assicurativi. In particolare, la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), non determina un ampliamento della deroga all'obbligo di assicurazione già prevista a legislazione vigente, in quanto essa è esclusivamente volta a introdurre una specificazione relativa alla deroga già prevista per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto.

Sempre il Governo ha fatto presente inoltre che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2), nel prevedere la possibilità di adempiere all'obbligo assicurativo per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico anche con schemi assicurativi diversi da quello relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore, non è suscettibile di determinare una riduzione complessiva dei premi assicurativi, anche in considerazione della circostanza che si determinerà la stipula di un numero di nuove polizze relative al rischio statico corrispondente a quello delle minori polizze riferite alla circolazione dei veicoli e che i nuovi schemi assicurativi indicheranno separatamente il rischio derivante dal movimento da quello derivante dallo stazionamento. Esso ha assicurato, infine, che le novelle all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, non sono suscettibili di determinare una riduzione dei premi versati, in quanto la previsione della possibilità di fare ricorso ad assicurazioni generali di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, del codice stesso non modifica l'ampiezza della copertura assicurativa prevista, che resta riferita alle fattispecie già indicate a legislazione vigente dal comma 2 del medesimo articolo 124, e non è preventivabile una riduzione dei massimali assicurativi che saranno determinati dalle compagnie assicurative tenendo conto dell'ammontare dei risarcimenti dei danni che possono essere richiesti in caso di sinistri occorsi durante eventi e manifestazioni sportive.

Non si pongono problemi, infine, per il decreto legislativo 2 aprile 2026, n. **58**, recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Va però precisato al riguardo che il riferimento agli organici esistenti può non evitare oneri aggiuntivi se gli organici in essere risultano di dimensione più contenuta rispetto all’assetto previsto e gli stanziamenti di bilancio sono regolati su questi ultimi, come dovrebbe risultare in base al principio della legislazione vigente: la relazione tecnica avrebbe dovuto chiarire questo punto. Non appare pertanto infondata al momento l’ipotesi che la progressiva attuazione del provvedimento comporti la necessità di un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

APPENDICE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nel periodo considerato, si segnalano: A) le sentenze nn. 4, 9, 26 e 56, in materia di spesa sanitaria; B) la sentenza n. 39/2026, in tema di giurisdizione della Corte dei conti circa le controversie attinenti all'inserimento di enti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, redatto dall'ISTAT.

A. In materia di spesa sanitaria

A.1. Con le **sentenze n. 4** e **n. 56/2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali (rispettivamente della Regione Puglia e della Regione Liguria) per contrasto con l'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 - norma interposta nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» (art. 117, co. 2, lett. e, Cost.) e «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, co. 3, Cost.) -, che sancisce il principio dell'esatta perimetrazione delle entrate e uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella parte in cui, dette norme regionali, prevedono l'utilizzazione delle risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario per la copertura di spese ritenute ad esso estranee, comportando indebite distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie.

A.2. Con la **sentenza n. 9/2026**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 26 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024 e dell'art. 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, modificativo del predetto art. 26[2] sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo per contrasto con i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica», assumendo che l'intervento regionale (previsto nella norma denunciata), non preventivamente comunicato ai sopraddetti Ministri, non fosse in linea con gli obiettivi previsti nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, in forza dell'Accordo sottoscritto dalla Regione Puglia con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze in data 29 novembre 2010, determinando un'indebita modifica della programmazione sanitaria, anche in considerazione del rilievo dell'intervento regionale.

La pronuncia è incentrata nell'acclarare, per un verso, la riconducibilità degli interventi di spesa sanitaria prevista dalle due disposizioni regionali nell'ambito del piano

[2] L'art. 26 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024 è diretto a determinare il passaggio delle RSA di San Nicandro Garganico e di Troia – fino ad allora gestite da una società privata (Sviluppo e gestione di attività sanitarie s.r.l.) – a una gestione interamente pubblica, mediante il loro inserimento nell'organizzazione funzionale della ASL di Foggia «alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in corso o in regime di proroga». Il medesimo articolo dispone anche che il transito del relativo personale nell'organico delle ASL avvenga ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, nel rispetto della normativa vigente, ove compatibile con il profilo professionale, valorizzando l'esperienza lavorativa svolta nella stessa tipologia di servizio. Con l'art. 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, il legislatore regionale ha poi modificato l'art. 26 sopraddetto, aggiungendovi il riferimento alla RSA di Campi Salentina, da inserirsi nell'organizzazione funzionale della ASL di Lecce, e una nuova determinazione dei termini di subentro e del numero dei posti letto originariamente previsti nella disposizione incisa, che per la restante parte è rimasta inalterata.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

di rientro dal disavanzo sanitario in forza dell'Accordo sottoscritto dalla Regione Puglia con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze in data 29 novembre 2010, e comunque nel limite del tetto di spesa definito dalla Regione, per altro verso, la ricaduta finanziaria delle prestazioni sanitarie sottese alle medesime norme regionali impugnate «nei livelli essenziali di assistenza» (riconducibili agli artt. 21 e 30 del dPCM 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»), e conseguentemente «di natura obbligatoria; sicché le disposizioni regionali impugnate non implicano prestazioni ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato.

A.3. Con la **sentenza n. 26/2026**, la Corte, sempre in tema di spesa sanitaria, ha ritenuto la riconducibilità nell'autonomia regionale del potere di aumentare, con risorse proprie, le tariffe delle prestazioni rientranti nei LEA non ostando l'assoggettamento al piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Secondo il rimettente la disposizione regionale si sarebbe posta in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e dell'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto essa, nell'eccedere le competenze statutarie e nel contrastare con la disciplina statale espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica (artt. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che modifica l'art. 15, comma 17, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito), avrebbe previsto per l'anno 2025 l'applicazione di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle fissate a livello nazionale dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 novembre 2024, senza che la Regione avesse dato evidenza dell'impatto derivante dal suddetto incremento tariffario e del rispetto dell'equilibrio di bilancio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e senza che il programma operativo fosse stato valutato positivamente dai competenti Tavoli tecnici, venendo meno le garanzie di «copertura dei nuovi costi» nonché «la compatibilità con il Piano di rientro» dal disavanzo sanitario al quale la Regione è sottoposta.

La Corte costituzionale ha affermato che, se la Regione rispetta gli obblighi in tema di rientro dal disavanzo eccessivo, non può essere impedito all'autonomia della Regione medesima di assumere una decisione finanziariamente rilevante purché nel rispetto sostanziale (ed in linea con le prescrizioni al riguardo in vigore) degli obblighi di copertura (ed ovviamente di quelli generali di cui al "rientro").

B. In tema di giurisdizione circa le controversie attinenti all'inserimento di un soggetto nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, redatto dall'ISTAT

B.1. Con la **sentenza n. 39/2026**, la Corte ha *dichiarato* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23-*quater*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Secondo la rimettente Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, il richiamato art. 23-*quater* avrebbe limitato la giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), già «espressamente attribuita alla Corte dei conti dal legislatore» con l'art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», ai sensi del quale «[a]vverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione»; disposizione, questa, poi confluita nell'art. 11, comma 6, lettera *b)*, cod. giust. contabile.

Per effetto della disposizione censurata si sarebbe precluso al giudice contabile di conoscere delle controversie attinenti all'inserimento di un soggetto nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, redatto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 2009.

Ebbene, con la pronuncia in questione, la Corte costituzionale ha ritenuto che la ricomposizione dell'unitarietà e dell'efficienza del sistema giurisdizionale non possa che essere raggiunta riportando in capo alla giurisdizione contabile anche il sindacato sulla correttezza della ricognizione operata dall'ISTAT, con il correlativo potere di annullare l'inserimento nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di un soggetto privo dei caratteri richiesti per questa qualificazione.

Infatti, la previsione di un giudizio in unico grado dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione non solo risponde, come detto, alla esigenza che la certezza delle situazioni giuridiche ed economico-finanziarie degli enti inclusi nell'elenco annuale ISTAT non sia compromessa dal protrarsi nel tempo delle eventuali controversie o addirittura da giudicati contrastanti, ma fa leva anche sull'evidente attinenza delle determinazioni conformative dell'elenco ISTAT «alla materia della contabilità pubblica (art. 103, comma 2, Cost.)» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5626) e al legame tra questa materia e il quadro normativo emergente dalla riforma costituzionale del 2012, nel quale alla Corte dei conti sono state assegnate sia funzioni di controllo ai fini dell'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, da parte della legge n. 243 del 2012 (all'art. 20), sia la giurisdizione sul perimetro soggettivo delle stesse, da parte della coeva legge n. 228 del 2012.

Del resto - ha aggiunto la Corte -, alla giurisdizione contabile è «attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico» (sentenza n. 60 del 2013).

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

La «Corte dei conti – ha concluso il Giudice delle leggi - è la sede più adatta» (sentenza n. 18 del 2019) a ricomporre la razionalità del sistema giurisdizionale in questione, poiché l'elenco ISTAT, nella misura in cui è strumento statistico contabile, svolge una funzione essenziale nella predisposizione del conto economico consolidato dello Stato secondo le regole del SEC 2010 e, conseguentemente, nella determinazione dei saldi di finanza pubblica rilevanti non solo a fini interni, ma, soprattutto, europei.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
1	131	12 settembre 2025	Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane	218	19 settembre 2025		1	Gov.	S.1054 C.2126 S.1054-B
2	132	23 settembre 2025	Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale	223	25 settembre 2025		2	Gov.	S.1146 C.2316 S.1146-B
3	133	24 settembre 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù	223	25 settembre 2025	110/2025		Gov.	S.1611 C.2586
4	136	17 settembre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022	224	26 settembre 2025			Gov.	S.1352 C.2292
5	137	17 settembre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016	227	30 settembre 2025		3	Parl.	S.684 C.1387 S.684-B
6	139	17 settembre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023	228	1 ottobre 2025		4	Gov.	S.1262 C.2188
7	140	18 settembre 2025	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno	229	2 ottobre 2025			Gov.	C.2307 S.1477
8	141	26 settembre 2025	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024	229, Suppl. ord. 34	2 ottobre 2025			Gov.	S.1566 C.2536
9	142	26 settembre 2025	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025	229, Suppl. ord. 34	2 ottobre 2025			Gov.	S.1567 C.2537
10	143	18 settembre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023	230	3 ottobre 2025		5	Gov.	C.1915 S.1528
11	144	26 settembre 2025	Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.	230	3 ottobre 2025			Parl.	C.1275 S.957
12	147	3 ottobre 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi	233	7 ottobre 2025	116/2025	6	Gov.	S.1625 C.2623
13	148	3 ottobre 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia	233	7 ottobre 2025	117/2025	7	Gov.	C.2570 S.1660
14	149	3 ottobre 2025	Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità	235	9 ottobre 2025		8	Parl.	C.741 S.1483
15	150	3 ottobre 2025	Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)	235	9 ottobre 2025			Parl.	C.1049 S.1562

segue

N.	Legge/D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
16	151	8 ottobre 2025	Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.	236	10 ottobre 2025		9	Parl.	C.2097 S.1653
17	153	16 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014	250	27 ottobre 2025		10	Gov.	S.1358 C.2293
18	154	16 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021	251	28 ottobre 2025			Gov.	S.1089 C.2029
19	155	16 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021	252	29 ottobre 2025			Gov.	S.861 C.1588
20	157	16 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016	253	30 ottobre 2025		11	Gov.	S.1229 C.2102
21	158	16 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021	254	31 ottobre 2025			Gov.	S.860 C.1587
22	161	22 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022	255	3 novembre 2025			Gov.	S.998 C.1804
23	162	22 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008	256	4 novembre 2025			Gov.	S.982 C.1803
24	163	22 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012	257	5 novembre 2025			Gov.	S.782 C.1585
25	164	30 ottobre 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026	257	5 novembre 2025	127/2025	12	Gov.	S.1634 C.2662
26	165	6 novembre 2025	Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo	263	12 novembre 2025		13	Gov.	S.1388 C.2604
27	166	30 ottobre 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021	265	14 novembre 2025			Gov.	S.862 C.1589
28	167	10 novembre 2025	Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie	265	14 novembre 2025			Gov.	S.1192 C.2393
29	168	10 novembre 2025	Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi	267	17 novembre 2025		14	Parl.	S.507 C.2313

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

N.	Legge/D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
30	170	17 novembre 2025	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023	269	19 novembre 2025		15	Gov.	S.1447 C.2590
31	171	18 novembre 2025	Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria	269	19 novembre 2025		16	Gov.	S.1639 C.2668
32	173	18 novembre 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)	270	20 novembre 2025	145/2025		Gov.	C.2642 S.1708
33	177	13 novembre 2025	Legge quadro in materia di interporti.	275	26 novembre 2025		17	Parl.	C.703 S.1055 C.703-B
34	179	1 dicembre 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio	279	1 dicembre 2025	146/2025		Gov.	C.2643 S.1714
35	181	2 dicembre 2025	Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime	280	2 dicembre 2025		18	Gov.	S.1433 C.2528
36	182	2 dicembre 2025	Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese	281	3 dicembre 2025		19	Gov.	S.1184 C.2655
37	190	18 dicembre 2025	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025	294	19 dicembre 2025			Gov.	S.1578 C.2682
38	191	18 dicembre 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica	294	19 dicembre 2025	156/2025	20	Gov.	C.2678 S.1742
39	198	29 dicembre 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile	301	30 dicembre 2025	159/2025	21	Gov.	S.1706 C.2736
40	199	30 dicembre 2025	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028	301, Suppl. Ord. 42	30 dicembre 2025			Gov.	S.1689 C.2750
			Decreti Legislativi						
1	169	6 novembre 2025	Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.	268	18 novembre 2025			Gov.	263
2	178	26 novembre 2025	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.	275	26 novembre 2025			Gov.	332
3	183	2 dicembre 2025	Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali	282	4 dicembre 2025			Gov.	301
4	184	27 novembre 2025	Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.	286	10 dicembre 2025			Gov.	294

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2026

	2025	2026	2027	2028	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
1	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
4	250.000.000	0	0	0	0	
6	0	230.000	230.000	240.560	0	
7	0	231.620	231.620	242.340	0	
8	8.600.000	160.400.000	0	0	0	
9	0	8.871.449	6.531.449	6.458.508	0	
11	0	11.870.243	15.770.243	9.770.243	0	
13	0	372.000	372.000	372.000	0	
16	1.500.000	1.500.000	200.000	200.000	0	
18	0	6.117.690	0	0	0	
24	0	2.000.000	1.500.000	1.550.000	0	
26	0	223.238.140	202.068.380	82.791.531	0	
34	0	4.700.000	21.400.000	15.000.000	0	
36	0	2.922.000	7.115.440	9.943.440	0	
37	0	250.000	50.000	50.000	0	
40	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
49	0	315.000.000	7.100.000	8.400.000	0	
50	0	331.422.991	130.508.076	124.145.719	0	
54	0	50.537.300	7.664.968	4.880.104	0	
56	92.577	92.577	92.577	92.577	0	
59	0	475.716.955	31.116.955	8.116.955	0	
Totale	**260.192.577**	**1.602.472.965**	**438.951.708**	**279.253.977**	**0**	
Decreti Legislativi						
215	280.000	180.000	180.000	180.000	0	
51		332.079	664.158	664.158	0	
Totale	**280.000**	**512.079**	**844.158**	**844.158**	**0**	
Totale complessivo	**260.472.577**	**1.602.985.044**	**439.795.866**	**280.098.135**	**0**	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti come specificato nella legenda

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Tavola 3

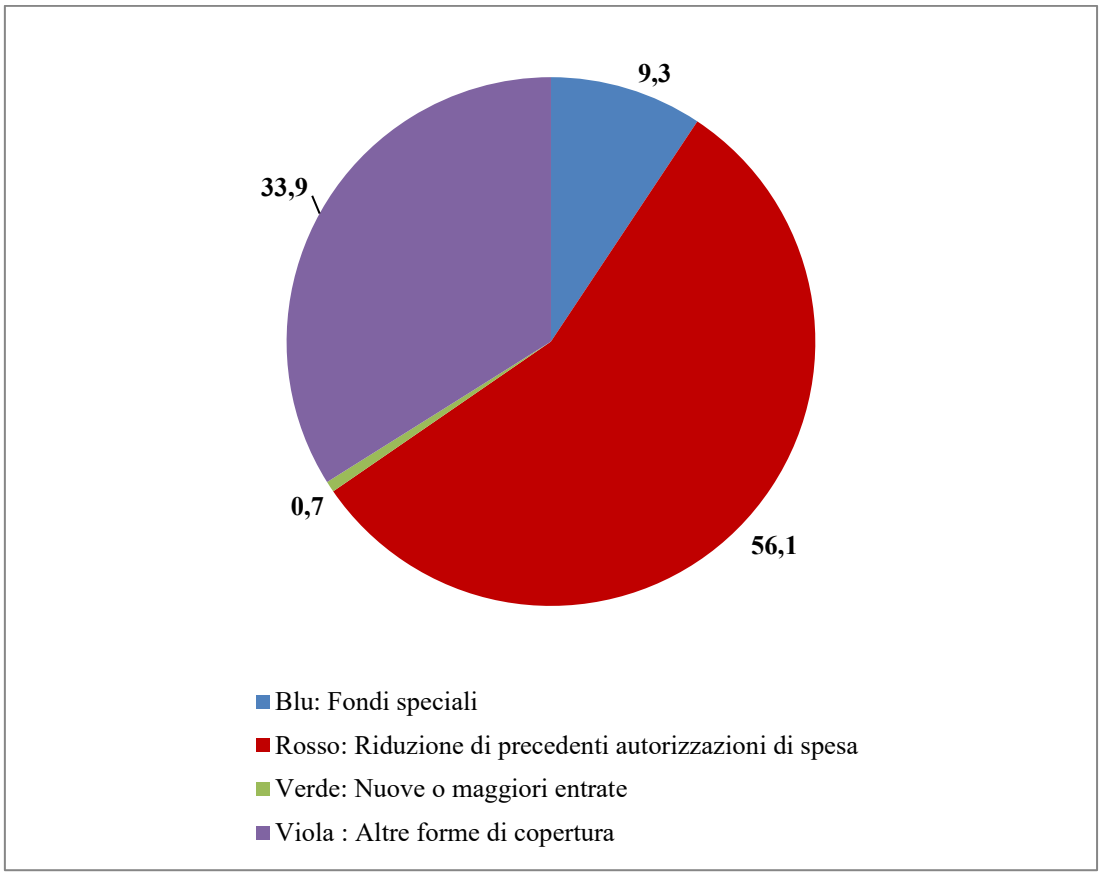
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026

	2025	2026	2027	2028	Totale quadriennio	%
	Leggi					
Fondi speciali:						
parte corrente	*592.577*	*80.640.439*	*74.843.932*	*68.246.820*	*224.323.768*	*8,53*
c/ capitale	*0*	*7.700.000*	*8.100.000*	*5.400.000*	*21.200.000*	*0,81*
Totale fondi speciali	***592.577***	***88.340.439***	***82.943.932***	***73.646.820***	***245.523.768***	9,34
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					***0***	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	***226.600.000***	***749.708.314***	***322.904.056***	***174.721.274***	***1.473.933.644***	56,07
Nuove o maggiori entrate	***0***	***7.400.000***	***9.475.000***	***607.883***	***17.482.883***	0,67
Altre forme di copertura	***40.000.000***	***800.386.912***	***27.400.000***	***24.000.000***	***891.786.912***	33,92
Totale	**267.192.577**	**1.645.835.665**	**442.722.988**	**272.975.977**	**2.628.727.207**	**100**
	Decreti legislativi					
Fondi speciali:						
parte corrente					*0*	*0,00*
c/ capitale					*0*	*0,00*
Totale fondi speciali	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					***0***	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	***280.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***820.000***	33,06
Nuove o maggiori entrate					***0***	0,00
Altre forme di copertura	***0***	***332.079***	***664.158***	***664.158***	***1.660.395***	66,94
Totale	**280.000**	**512.079**	**844.158**	**844.158**	**2.480.395**	**100**
Totale complessivo	**267.472.577**	**1.646.347.744**	**443.567.146**	**273.820.135**	**2.631.207.602**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Tavola 3-*bis*

MODALITÀ DI COPERTURA DELLE LEGGI DI CUI AL PERIODO GENNAIO – APRILE 2026 PER IL QUADRIENNIO 2025-2028



Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:
Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
a-*bis*) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Con riguardo al saldo netto da finanziare di competenza, i colori blu e bianco nelle schede indicano la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture (laddove l'identico colore evidenzia la corrispondenza), mentre quello giallo indica l'assenza di tale diretta correlazione (ovvero che una serie di norme di copertura compensa indistintamente un insieme di disposizioni onerose). I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo, dal punto di vista tecnico, ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere. La differenza viene desunta dall'allegato 3.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 1

Legge 7 gennaio 2026, n. 1 - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
3	8	Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti			2.000.000	2.000.000	2.000.000			3	9	b Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero			2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Totale nettizzato				**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**		**TOTALE**				**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 2

Legge 15 gennaio 2026, n. 4 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Incremento delle risorse destinate agli incentivi Transizione 5.0 erogati alle imprese sotto forma di crediti d'imposta		250000000						1	4, lett.a)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56		89.000.000					
										1	4, lett.b)	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022		40.000.000					
										1	4, lett.c)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307		33.000.000					
										1	4, lett.d)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		20.000.000					

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
		(vedi pagina precedente)								1	4, lett.f)	b Riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze		75.000.000					
Totale nettizzato				**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Totale nettizzato**				**257.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE				**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**TOTALE**				**257.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 3

Legge 13 gennaio 2026, n. 6 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaounde' il 17 marzo 2016

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016			230.000	230.000	240.560			3	1 a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			230.000	240.560	240.560		
Totale nettizzato				**0**	**230.000**	**230.000**	**240.560**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**230.000**	**240.560**	**240.560**	**0**	
TOTALE				**0**	**230.000**	**230.000**	**240.560**	**0**		**TOTALE**				**0**	**230.000**	**240.560**	**240.560**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 4

Legge 13 gennaio 2026, n. 7 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020			231.620	231.620	242.340			3	1	a1 Riduzione elle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			231.620	242.340	242.340		
Totale nettizzato				**0**	**231.620**	**231.620**	**242.340**	**0**						**0**	**231.620**	**242.340**	**242.340**	**0**	
TOTALE				**0**	**231.620**	**231.620**	**242.340**	**0**				**TOTALE**		**0**	**231.620**	**242.340**	**242.340**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 5

Legge 22 gennaio 2026, n. 8 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
3-*bis*	1	Finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale			149.000.000					3-*bis*	4 a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy			19.131.552				
										3-*bis*	4 b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136			129.868.448				
4	1	Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria		8.600.000	11.400.000					4	2 b	Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.		8.600.000	11.400.000				
Totale nettizzato				**8.600.000**	**160.400.000**	**0**	**0**	**0**		**Totale nettizzato**				**8.600.000**	**160.400.000**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE				**8.600.000**	**160.400.000**	**0**	**0**	**0**		**TOTALE**				**8.600.000**	**160.400.000**	**0**	**0**	**0**	

SCHEDA N. 6

Legge 26 gennaio 2026, n. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
4-8 e 10	1	Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee			8.871.449	6.531.449	6.458.508			34	1 b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			8.871.449	6.531.449	6.458.508		
Totale nettizzato				**0**	**8.871.449**	**6.531.449**	**6.458.508**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**8.871.449**	**6.531.449**	**6.458.508**	**0**	
TOTALE				**0**	**8.871.449**	**6.531.449**	**6.458.508**	**0**		**TOTALE**				**0**	**8.871.449**	**6.531.449**	**6.458.508**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 7

Legge 19 febbraio 2026, n. 11 - Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			8.870.243	12.770.243	6.770.243			7	1, lett.a) a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			7.870.243	11.770.243	11.770.243		
6	1, lett.e)	Disposizioni organizzative per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero			3.000.000	3.000.000	3.000.000			7	1, lett.b) a2	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			4.000.000	4.000.000			
Totale nettizzato				**0**	**11.870.243**	**15.770.243**	**9.770.243**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**11.870.243**	**15.770.243**	**11.770.243**	**0**	
TOTALE				**0**	**11.870.243**	**15.770.243**	**9.770.243**	**0**		**TOTALE**				**0**	**11.870.243**	**15.770.243**	**11.770.243**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 8

Legge 14 gennaio 2026, n. 13 - Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015			372.000	372.000	372.000			6	1	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			372.000	372.000	372.000		
Totale nettizzato				**0**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**0**	

SCHEDA N. 9

Legge 22 gennaio 2026, n. 16 - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

Saldo netto da finanziare																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Spese relative all'indizione annuale di un concorso nazionale in occasione del "Giorno del Ricordo" da parte del Ministero dell'Università e della ricerca		200.000	200.000	200.000	200.000			1	2-*quater*	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca		200.000	200.000	200.000	200.000		
1	1	Fondo istituito nello stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie		1.000.000	1.000.000					1	3	b Riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		1.000.000	1.000.000				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	2-*ter*	Finanziamento in favore de: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del "Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)" di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.		300.000	300.000					1	2	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero		300.000	300.000				
Totale nettizzato				**1.500.000**	**1.500.000**	**200.000**	**200.000**	**0**		**Totale nettizzato**				**1.500.000**	**1.500.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	
TOTALE				**1.500.000**	**1.500.000**	**200.000**	**200.000**	**0**		**TOTALE**				**1.500.000**	**1.500.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 10

Legge 13 febbraio 2026, n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	5	Incremento del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze			6.117.690					1	5	a 1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonmanto relativo al Ministero dell'Interno			6.117.690				
Totale nettizzato				**0**	**6.117.690**	**0**	**0**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**6.117.690**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE				**0**	**6.117.690**	**0**	**0**	**0**		**TOTALE**				**0**	**6.117.690**	**0**	**0**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 11

Legge 13 febbraio 2026, n. 24 - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	###	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
2	7	Attuazione della Banca dati dei cammini d'Italia			1.000.000	500.000	500.000			8	1	b Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234			1.000.000	500.000	500.000		
2	5	Funzionamento della Banca dati dei cammini d'Italia					50.000			8	2	a 1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo			1.000.000	1.000.000	1.050.000		
7	1	Campagne di promozione dei cammini			1.000.000	1.000.000	1.000.000												
Totale nettizzato				**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**0**		**TOTALE**				**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 12

Legge 27 febbraio 2026, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	2	Proroga dell'incarico del sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi nell'Arsenale e nell'Area militare dell'isola della Maddalena, di cui all'art. 33, del decreto-legge n. 133 del 2014			80.000	80.000				2	1	b Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			80.000	80.000			
1	3	Proroga al 31 dicembre 2026 del termine finale per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa e del termine di durata dell'incarico di Commissario straordinario, di cui all'art. 42-bis, del d.l 23/2020 - Nomina di 2 consulenti e spese di missione			100.000					1	4	b Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			100.000				
1	5	Proroga e contestuale incremento di 5 unità di personale della struttura commissariale per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, di cui all'art. 33, c. 11-*bis* , del decreto-legge n. 133 del 2014			1.087.619					1	5	b Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della legge n. 190 del 2014			1.087.619				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	12-13	Proroga dell'incarico del Commissario straordinario, del sub-Commissario e delle funzioni della struttura commissariale per il risanamento delle baraccopoli di Messina, di cui all'art. 18, c. 2, del d.l. 198/2022 e all'art. 11-*ter*, c. 4, del decreto-legge n. 44 del 2021			347.000					1	14	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			347.000				
1	*14-bis*	*((Concessione del contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private))*			*2.000.000*					*1*	*14-*ter	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri))*			*2.000.000*				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	*15*	*((Proroga fino al 31 dicembre 2026 degli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti di lavoro a tempo determinato, ivi comprese le forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022))*			*481.626*					*1*	*15*	*d* *((Si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata fino al 31 dicembre 2026))*			*481.626*				
1	17	Proroga della Struttura, costituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il piano straordinario di analisi della vulnerabilità nell'ambito del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di cui all'art. 2, c. 4, del decreto legge n. 140 del 2023			1.159.014					1	19	b Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			1.159.014				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																					
ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	*19-bis*	*((Proroga fino al 31 dicembre 2031 delle misure in materia di romborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19))*			*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.000*			*1*	*19-bis*	*d* *((Si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri))*			*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.000*		
1	19-*sexies*	Rifinanziamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, di cui all'art. 1, c. 433, della legge 207 del 2024			4.000.000					1	19-*octies*	a 1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero			4.000.000				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI											COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.		Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
5	8-*bis*	Incremento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui all'art. 1, c. 688, della legge n. 234 del 2021			10.000.000						5	8-*ter*	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244			10.000.000				
5	10-*sexies*	Istituzione di un fondo destinato all'assistenza sanitaria degli sfollati dall'Ucraina, in merito alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del dPCM 28 marzo 2022			45.000.000	9.000.000					5	10-*octies*	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025			45.000.000	9.000.000			
5	10-*nonies*	Proroga dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), di cui all'art. 2, decreto legge n. 9 del 2022				30.000					5	10-*decies*	b	Riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute				30.000			

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
6	1	Convenzione triennale con il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, di cui all'art. 5, del decreto-legge n. 44 del 2023			1.460.000	1.460.000	1.460.000			6	1	b Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107			1.460.000	1.460.000	1.460.000		
8	5	Proroga degli incarichi agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 20, c. 2, del d.l. 13/2023			1.848.777					8	5	a 1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			1.848.777				

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
8	5- *ter*	Proroga del contributo per il funzionamento della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, di cui all'art. 10, c. 3, del decreto legge n. 201 del 2024			1.500.000	1.500.000				8	5- *quater*	a 1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			1.500.000	1.500.000			
9	3- *octies*	Incremento del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, di cui all'art. 1, c. 471, della legge n. 197 del 2022				2.000.000				9	3- *nonies*	a 1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				2.000.000			

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
9	3-*decies*	Proroga dell'incarico del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, di cui all'art. 32-bis, c. 1, del decreto-legge n. 19 del 2024				150.000				9	3-*decies*	a 1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				150.000			
9	3-*undecies*	Contributo da parte delle Autorità di sistema portuale a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate, anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026, di cui all'art. 199, c. 1, lett. b), q. p., del decreto-legge n. 34 del 2020			2.000.000					9	3-*undecies*	a 1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			2.000.000				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																							
ONERI										COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
11	1	Proroga al 31 dicembre 2026 del regime transitorio di collocamento in ausiliaria del personale della Difesa - erogazione anticipata TFS				2.700.000	2.431.531			11	2	c	Maggiori entrate derivanti dal comma 1 dell'art. della legge n. 26 del 2026 Riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010				675.000	607.883		
										11	2	b					2.250.000	1.823.648		
13	3, lett.a)	Proroga del Commissario per la bonifica del SIN di Taranto fino al 31 dicembre 2026			132.700					13	3, lett.c)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, relativo al fondo destinato al finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico			132.700				
13	3, lett.b)	Nomina di due sub-commissari per la gestione commissariale del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012			199.050					13	3, lett.d)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021			199.050				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
13	3,lett.e)	Proroga al 31 dicembre 2026 dell'incarico del Commissario per il sito di interesse nazionale di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del decreto-legge n, 129 del 2012			75.600					13	5 a 1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo			75.600				
13	5-*ter*	Proroga dell'incarico per l'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'art. 12, c. 2, del decreto-legge n. 44 del 2023			348.380	348.380				13	5- *quater* a 1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			348.380	348.380			
14	1-*ter*	Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*			153.900.000	184.800.000	78.900.000			14	1- *quater* b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199			153.900.000	184.800.000	78.900.000		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																									
ONERI														COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
16	*1-bis*	*((Finanziamento dell'attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina))*			*130.000*					*16*	*1-bis*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199))*			*130.000*				
Totale nettizzato				**0**	**223.238.140**	**202.068.380**	**82.791.531**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**223.238.140**	**202.293.380**	**82.791.531**	**0**	
TOTALE				**0**	**255.849.766**	**232.068.380**	**112.791.531**	**0**		**TOTALE**					**0**	**255.849.766**	**232.293.380**	**112.791.531**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 13

Legge 27 febbraio 2026, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonche' per la sicurezza dei giornalisti freelance

Saldo netto da finanziare																									
ONERI											COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione		Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità		Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
2	2	*((Sicurezza dei giornalisti freelance))*				*600.000*					2	3	d	*((Si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri))*			*600.000*					
Totale nettizzato					**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**					**Totale nettizzato**			**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE					**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**					**TOTALE**			**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 14

Legge 11 marzo 2026, n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Agevolazioni fiscali per le reti di imprese				15.000.000	15.000.000			1	4	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy				15.000.000	15.000.000		
6	1	Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale			4.700.000	6.400.000				6	9	c Maggiori entrate derivanti dal comma 5 dell'art. 6 della legge n. 34 del 2026			300.000	400.000			
										6	9	b Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,			4.400.000	6.000.000			
Totale nettizzato				**0**	**4.700.000**	**21.400.000**	**15.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**4.700.000**	**21.400.000**	**15.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**4.700.000**	**21.400.000**	**15.000.000**	**0**		**TOTALE**				**0**	**4.700.000**	**21.400.000**	**15.000.000**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 15

Legge 17 marzo 2026, n. 36 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
3	2	Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione			120.000	276.323	276.323			3	5	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.			120.000	276.323	276.323		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
12	2	Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006			522000	522000	100000			12	4, lett.a)	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			222.000	222.000	222.000		
										12	4, lett.b)	a2	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			300.000	300.000			

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
15	2	Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)			2.100.000	5.875.000	9.125.000			15	3	b	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234			2.100.000	5.875.000	9.125.000		
18	2	Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724			180.000	442.117	442.117			18	4	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.			180.000	442.117	442.117		
Totale nettizzato				**0**	**2.922.000**	**7.115.440**	**9.943.440**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**2.922.000**	**7.115.440**	**10.065.440**	**0**	
TOTALE				**0**	**2.922.000**	**7.115.440**	**9.943.440**	**0**		**TOTALE**					**0**	**2.922.000**	**7.115.440**	**10.065.440**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 16

Legge 17 marzo 2026, n. 37 - Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	###	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	*1, lett.a)*	*((Disposizioni per garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, alla legge 4 maggio 1983, n. 184))*			*300.000*	*60.000*	*60.000*			*3*	*1*	*d*	*((Si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248))*			*300.000*	*60.000*	*60.000*		
1	1, lett.b)	Istituzione presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinari, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati			250.000	50.000	50.000			3	2	b	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.			250.000	50.000	50.000		
Totale nettizzato				**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**550.000**	**110.000**	**110.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**550.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 17

Legge 17 marzo 2026, n. 40 - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	###	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
2	1	Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42			500.000	500.000	500.000			2	2	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.			500.000	500.000	500.000		
3	1	Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»			4.500.000	4.500.000	4.500.000			3	2	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.			4.500.000	4.500.000	4.500.000		
Totale nettizzato				**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**		**TOTALE**				**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 18

Legge 10 aprile 2026, n. 49 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare i costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici			315.000.000					1	4, lett.a)	d	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47			100.000.000				
										1	4, lett.b)	d	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47			63.000.000				
										1	4, lett.c)	d	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199			67.000.000				
										1	4, lett.d)	d	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102			55.000.000				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
										1	4, lett.e)	d	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47			10.000.000				
										1	4, lett.f)	d	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47			20.000.000				
3	1	Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico				7.100.000	8.400.000			3	4	c	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1				7.100.000	8.400.000		
2	*2*	*((Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese))*			*250.000.000*	*250.000.000*				*3*	*4*	*d*	*((Si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40))*			*250.000.000*	*250.000.000*			
5	*1, lett.d)*	*((Tendenziale di spesa per gli impianti bioliquidi))*			*700.000.000*	*537.000.000*	*331.000.000*													
5	*1, lett.g)*	*((Tendenziale di spesa per gli impianti biogas))*			*160.000.000*	*278.500.000*	*432.400.000*			*5*	*1*	*d*	*((Si provvede a valere sugli oneri generali di sistema))*			*1.442.400.000*	*1.398.000.000*	*1.195.800.000*		
5	*1, lett.h)*	*((Tendenziale di spesa per gli impianti biomassa))*			*582.400.000*	*582.500.000*	*432.400.000*													
Totale nettizzato				**0**	**315.000.000**	**7.100.000**	**8.400.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**315.000.000**	**7.100.000**	**8.400.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**2.007.400.000**	**1.655.100.000**	**1.204.200.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**2.007.400.000**	**1.655.100.000**	**1.204.200.000**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
2	1	Proroga delle Unità di missione per il PNRR operanti presso i Ministeri				24.644.072	24.644.072			2	4, lett.a)	b Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			500.000	18.232.210	18.030.231		
2	2	Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 13 del 2023			500.000	2.468.636	2.266.657			2	4, lett.b), n.1	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy				779.346	779.346		
2	3	Corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2026				118.204	118.204			2	4, lett.b), n.2	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali				771.994	771.994		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
		(vedi pagina precedente)								2	4, lett.b), n.3 a 1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia				890.283	890.283		
										2	4, lett.b), n.4 a 1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e merito				811.938	811.938		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI									COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
		(vedi pagine precedenti)								2	4, lett.b), n.5	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno				902.742	902.742		
										2	4, lett.b), n.6	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				741.851	741.851		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																					
ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
		(vedi pagine precedenti)								2	4, lett.b), n.7	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca				853.151	853.151		
										2	4, lett.b), n.8	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste				829.354	829.354		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																							
ONERI										COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
		(vedi pagine precedenti)								2	4, lett.b), n.9	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura				782.140	782.140		
										2	4, lett.b), n.10	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute				818.494	818.494		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
		(vedi pagine precedenti)								2	4, lett.b), n.11	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo				817.409	817.409		
2	5	Estensione al 31 dicembre 2026 della possibilità di conferimento degli incarichi attribuiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 34, del decreto-legge n. 152 del 2021			2.600.000					2	6	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			2.600.000				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

| Saldo netto da finanziare | | |

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																					
ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
2	12	Incremento del Fondo destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025			21.700.000	17.200.000	22.200.000			2	12,lett.a)	d	Utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250			3.300.000	3.300.000	3.300.000		
										2	12,lett.b)	d	Utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008			12.900.000	13.400.000	13.400.000		
										2	12, lett.c)	d	Utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250			500.000	500.000	500.000		

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI									COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
		(vedi pagina precedente)								2	12, lett.d)	d	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno			5.000.000		5.000.000		
2	*13, lett.a)*	*((Proroga del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria,di cui all'art. 4-bis, del decreto-legge n. 92 del 2024))*			*2.700.000*	*5.300.000*				2	*14*	d	*((Si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024))*		*2.700.000*	*5.300.000*				
2	13, lett. b) e c)	Struttura di supporto al commissario			117.253	1.112.653				2	14	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			117.253	1.112.653			

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
2	18	Potenziamento dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 134 del 2024 (incremento di una posizione di livello dirigenziale non generale)			311.491	311.491	311.491			2	18	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			311.491	311.491	311.491		
2	*21-* quater	*((Incremento di 10 unità del personale appartenente all'Area dei funzionari del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di cui all'art. 16-bis, c. 2, del decreto-legge n. 80 del 2021))*			*298.660*	*597.320*	*597.320*			*2*	*21-* quater	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali))*			*298.660*	*597.320*	*597.320*		
3	4	Incremento delle risorse per il supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno			250.000					3	4	d	Utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.			250.000				

segue

Saldo netto da finanziare																							
ONERI													COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
3	5	Incremento di una posizione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 5 posizioni dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché incremento della dotazione organica di 130 unità, nell'area dei funzionari di categoria A F1, della Presidenza del Consiglio dei ministri			4.729.832	12.408.441	12.408.441			3	7	b	Riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190			4.729.832	12.408.441	12.408.441		
4	6	((Utilizzo delle somme disponibili nel bilancio della Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) per incrementare le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, tramite il programma di formazione sul nuovo sistema unico di contabilità "accrual" definito dal Ministero))			222.343	370.000	370.000			3	8	d	((Si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA))			222.343	370.000	370.000		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
6	3-*bis*	Risorse da destinare allo sviluppo e alla manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale (SIEL)			400.000	800.000	400.000			6	3-*bis*	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno			400.000	800.000	400.000		
7-*bis*	1	Erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 1, c.2, del D.Lgs. 230/2021 anche residenti in altro Stato membro dell'UE e modifica dei requisiti soggettivi per l'accesso			20.000.000	31.100.000	31.700.000			7-bis	2	b Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234			20.000.000	31.100.000	31.700.000		
11	1, lett.e)	Istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR) - realizzazione dell'infrastruttura tecnologica da parte di SOGEI S.p.A e di IPZS S.p.A			4.800.000	2.200.000	1.200.000			11	3,lett.a)	b Riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77			4.800.000	2.200.000			
										11	3,lett.b)	b Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197					1.200.000		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																						
ONERI											COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
													Riduzione delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione di un numero pari a venti posti nell'Area dei funzionari e a ventuno posti nell'Area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria			1.200.000	1.800.000	1.800.000		
16	*6-bis*	Istituzione di tre direzioni territoriali nell'ambito del Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF con sede in Milano, Roma e Napoli presso gli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria della Lombardia, del Lazio e della Campania			1.200.000	1.800.000	1.800.000			16	*6-sexies*	d										
17	1, lett.a)	Indennità da corrispondere ai magistrati applicati a distanza che abbiano definito gli ulteriori cinquanta procedimenti civili oltre i primi cento			7.636.912								Versamento in entrata delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, di cui all'art. 1, c. 1038, della L. 178/2020			11.636.912				
17	1, lett.c)	Indennità da corrispondere ai magistrati ausiliari per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di cento procedimenti nel periodo di durata dell'incarico			4.000.000					17	2	d										

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
18	4	((Assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027))			7.000.000	12.000.000				18	6 d	((Si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR))			7.000.000	12.000.000			
18	5	Assegnazione alle istituzioni scolastiche delle regioni di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'art. 1, c. 83-quater, della legge n. 107 del 2015			3.000.000	6.000.000				18	6 b	Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107			3.000.000	6.000.000			

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI									COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Nota	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
18	6-*bis*	Incremento del numero di autonomie scolastiche da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzato all'adeguamento dei curricoli alle esigenze di competenze del settore produttivo nazionale, in merito agli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4 del PNRR				68.066	204.198			18	6-*bis*	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito	a1			68.066	204.198		
19	1, lett.a)	Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'Unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 (estensione all'anno scolastico)			978.491	1.467.737				19	1, lett.c)	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 62, della legge n. 107 del 2015	b		978.491	1.467.737			

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
19	4	Estensione delle équipe formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 145/2018, fino all'anno scolastico 2027/2028			1.677.413	2.516.120				19	4	b Riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107			1.677.413	2.516.120			
19	*3,lett.a)*	*((Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonché dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 152 del 2021 si applicano per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito))*			*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*			*19*	*5*	*d* *((Si provvede a a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020))*			*5.000.000*				
										19	*5*	*d* *((Si provvede a valere sulle risorse del del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027))*				*5.000.000*	*5.000.000*		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
20	1	Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024				786.357	786.357			20	1	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca				786.357	786.357		
21	8-*bis*	Incremento del Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica (AFAM), finalizzato alla continuità dei percorsi di dottorato di ricerca, anche nell'ambito dell'attuazione e del consolidamento degli investimenti del PNRR			17.000.000	17.000.000	17.000.000			21	8-*ter*, lett.a)	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca			12.000.000	12.000.000	12.000.000		
										21	8-*ter*, lett.b)	b Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234			5.000.000	5.000.000	5.000.000		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
21-*bis*	1	Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'art. 7, del D.Lgs. 204/1998			22.496.836					21-*bis*	2,lett.a)	b	Riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205			14.500.000				
										21-*bis*	2,lett.b)	b	Riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.			7.996.836				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																							
ONERI										COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
		((Autorizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy ad avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3)))			*7.000.000*					25	2	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia))*			*7.000.000*					
25	4	Incremento delle risorse per assicurare la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF), nell'ambito del Digital Europe Programme (DEP)			6.324.763					25	3	b	Riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34			6.324.763				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
25	5	Contributo in favore del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., finalizzato alle gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione inerente agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive, di cui all'art. 1, comma 435, della legge n. 199 del 2025			5.000.000	5.000.000	5.000.000			25	5	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy			5.000.000	5.000.000	5.000.000		
15	5-*bis*	Incremento delle risorse destinate al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 207 del 2024			4.000.000					25	5-*ter*	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy			4.000.000				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																						
ONERI											COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
28	2	Incremento del Fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive, di cui all'art. 178, del decreto-legge n. 34 del 2020			200.000.000					28	2	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77			200.000.000				
28	3-*bis*	Contributo in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici, finalizzato alle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno			2.000.000	2.000.000	2.000.000			28	3-*bis*	b	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178			2.000.000	2.000.000	2.000.000		
28	3-*ter*	Incremento del contributo finalizzato alla realizzazione di una scuola primaria sita nella frazione "Vena Superiore" del Comune di Vibo Valentia (VV), di cui all'art. 1, c. 958, della legge n. 199 del 2025					600.000			28	3-*ter*	b	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178					600.000		

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità		Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
28	*4, lett.a)*	*((Completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019))*			*8.500.000*					*28*	*4*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88))*			*27.600.000*				
28	*4, lett.b)*	*((Realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto))*			*7.200.000*															
28	*4, lett.b-bis)*	*((Completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza))*			*4.900.000*															

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
28	*4, lett.b-ter)*	*((Ralizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona))*			*7.000.000*							*(vedi pagina precedente)*							
29	*2-bis*	*((Assuzione del personale mediante concorsi pubblici, al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252))*			*750.000*	*1.500.000*	*1.500.000*			*29*	*2-ter*	*d* *((Si provvede a valere sul bilancio della COVIP))*			*750.000*	*1.500.000*	*1.500.000*		
30	*11-ter*	*((Incremento dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207))*			*150.000.000*					*30*	*11-ter*	*d* *((Si provvede a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394))*			*150.000.000*				
Totale nettizzato				**0**	**331.422.991**	**130.508.076**	**124.145.719**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**331.422.991**	**130.508.076**	**124.145.719**	**0**	
TOTALE				**0**	**531.993.994**	**155.275.396**	**131.613.039**	**0**		**TOTALE**				**0**	**531.993.994**	**155.275.396**	**131.613.039**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 20

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	###	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur. /suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
6	1	Rifinanziamento delle iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 1, c. 676, legge n. 197 del 2022, nonché incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, di cui all'art. 35-quater, del decreto-legge			48.000.000					6	7, lett.a)	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178			20.000.000				
										6	7, lett.b)	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo 5			25.000.000				
										6	7, lett.c)	a2	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero			3.000.000				
18	1	Anticipazione all'anno 2027 del concorso straordinario per il passaggio alla qualifica di ispettore superiore del personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia				7.627.968	4.843.104			18	6	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno				7.627.968	4.843.104		

segue

Saldo netto da finanziare																							
ONERI										COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	###	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./suc.
25	1	Non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza, di cui all'art. 9, c. 2, d.P.R. n. 395/1995, riferite a periodi maturati al 31 dicembre 2025			500.000					25	2	a1	Riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia			500.000				
26	3 e 4	Incremento del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'Interno			2.037.300	37.000	37.000			26	5, lett.a)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207			2.000.000				
										26	5, lett.b)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56				37.000	37.000		
		Totale netizzato		**0**	**50.537.300**	**7.664.968**	**4.880.104**	**0**					**Totale netizzato**		**0**	**50.500.000**	**7.664.968**	**4.880.104**	**0**	
		TOTALE		**0**	**50.537.300**	**7.664.968**	**4.880.104**	**0**					**TOTALE**		**0**	**50.537.300**	**7.664.968**	**4.880.104**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 21

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023		92.577	92.577	92.577	92.577			3	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		92.577	92.577	92.577	92.577		
Totale nettizzato				**92.577**	**92.577**	**92.577**	**92.577**	**0**		**Totale nettizzato**				**92.577**	**92.577**	**92.577**	**92.577**	**0**	
TOTALE				**92.577**	**92.577**	**92.577**	**92.577**	**0**		**TOTALE**				**92.577**	**92.577**	**92.577**	**92.577**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 22

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
1	*1*	*((Incremento delle risorse destinate a fronteggiare i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, di cui all'art. 1, c. 448, della legge 234/2021, con ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 30 aprile 2026))*				*50.000.000*				*1*	*2*	*d* *((Si provvede a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207))*				*50.000.000*			
5	9	Integrazione al reddito, riconsciuta dall'INPS, per i lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio 2026			37.600.000					5	11	b Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2			37.600.000				
6	2	Indennità una tantum pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio 2026, riconosciuta dall'INPS per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni			78.800.000					6	4	b Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del decreto-legge n. 185 del 2008			112.600.000				

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
16-*bis*	1	Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria				3.000.000	5.000.000			16-*bis*	5	a2 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.				3.000.000	5.000.000		
21	*1*	*((Modifiche agli articoli 20-sexies e 20-*septies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata e in materia di ricostruzione pubblica nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023))*			*25.000.000*					*21*	*1*	*d ((Si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies *del decreto-legge n. 61 del 2023))*			*25.000.000*				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																									
ONERI												COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
22	1	*((Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali pagati nel corso del 2024, a favore delle imprese cooperative e loro consorzi (di cui all'art. 2, c. 1, della legge 240/1984, n. 240) e delle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi (di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 228/2001, a titolo di compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023))*			*40.500.000*					22	1-decies	d	*((Si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata))*			*40.500.000*				
1	1	Incremento delle risorse destinate a fronteggiare i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, di cui all'art. 1, c. 448, della legge 234/2021, con ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 30 aprile 2026			90.000.000	25.000.000				24	1, lett.a)	d	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario			180.000.000				

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
9	4	Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15 del d.l. 102/2004, al fine di fronteggiare i gravi danni subiti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026			111.200.000					24	1, lett.b)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145				25.000.000			
10	1	Realizzazione di campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, da parte del Ministero del Turismo, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026			5.000.000					24	1, lett.c)	b	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate nella regione Calabria e nella Regione siciliana			18.000.000				
11	1	Incremento del personale delle Regioni Calabria e Sardegna, della Regione Siciliana e del Dipartimento della protezione civile della PCM, al fine di attuare gli interventi urgenti connessi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 (fino a 10 unità di personale non dirigenziale per ciascuna amministrazione, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 3 anni)			2.396.955	2.396.955	2.396.955			24	1, lett.d)	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo			5.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare																						
ONERI										COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
11	4	Incremento del numero massimo (elevato a 7) degli incarichi dirigenziali di II fascia che il Dipartimento della Protezione civile della PCM può conferire per il triennio 2026-2028, al fine di consentire l'attuazione degli interventi urgenti connessi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026			720.000	720.000	720.000			24	1, lett. e)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			3.116.955	3.116.955	3.116.955		
15	2	Risorse a disposizione del Commissario straordinario per l'area di Niscemi, finalizzate sia alla concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nell'area di frana del comune di Niscemi che interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi			150.000.000					24	1, lett. e)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199			150.000.000				
										24	1, lett. f-*bis*)	b	Riduzione del del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2			3.200.000				
		Totale nettizzato		**0**	**475.716.955**	**31.116.955**	**8.116.955**	**0**					**Totale nettizzato**		**0**	**509.516.955**	**31.116.955**	**8.116.955**	**0**	
		TOTALE		**0**	**541.216.955**	**81.116.955**	**8.116.955**	**0**					**TOTALE**		**0**	**575.016.955**	**81.116.955**	**8.116.955**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3

SCHEDA N. 23

Decreto legislativo 30 dicembre 2025 n. 215
Individuazione delle autorita' competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonchè delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.
3, 4 e 6	1	Emissione degli ordini europei di conservazione, procedura accellerata, autorità e procedure di esecuzione		280.000	180.000	180.000	180.000			10	1	b	Si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.		280.000	180.000	180.000	180.000		
Totale nettizzato				**280.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**280.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	
TOTALE				**280.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**		**TOTALE**					**280.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	

SCHEDA N. 24

Decreto legislativo 2 aprile 2026 n. 51

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2025	2026	2027	2028	Perm.	Note Plur./suc.
25	5	Ai fini delle attività relative alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a reclutare nel triennio 2026-2028 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il personale di cui al comma 1, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche			332.079	664.158	664.158			25	5	d	Si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziate, per le finalità di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) della legge 13 giugno 2025, n. 91, dal comma 3 del medesimo articolo 25.			332.079	664.158	664.158		
Totale nettizzato				**0**	**332.079**	**664.158**	**664.158**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**332.079**	**664.158**	**664.158**	**0**	
TOTALE				**0**	**332.079**	**664.158**	**664.158**	**0**		**TOTALE**					**0**	**332.079**	**664.158**	**664.158**	**0**	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 luglio 2026 Prot: 2026/0001179/TN - Doc. firmato digitalmente da: VINCENZO PALOMBA + 3